# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI



Testo Ufficiale Roma, 01 novembre 2014 © PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

Da "posta-certificata@postacert.it.net" < posta-certificata@postacert.it.net >

A "esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 10:35

# CONSEGNA: DEPOSITO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI ESAARCO

# Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/11/2014 alle ore 10:35:50 (+0100) il messaggio "DEPOSITO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI ESAARCO" proveniente da "esaarco@pec.it" ed indirizzato a "dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20141128103546.04688.03.4.15@pec.aruba.it

# Allegato(i)

postacert.eml (3979 Kb) daticert.xml (1 Kb) smime.p7s (2 Kb) Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "esaarco@pec.it" <esaarco@pec.it>

Data venerdì 28 novembre 2014 - 00:26

CONSEGNA: ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo@postacert.cnel.it "posta certificata" --

Il giorno 28/11/2014 alle ore 00:26:12 (+0100) il messaggio con Oggetto "ES.A.AR.CO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI" inviato da "esaarco@pec.it" ed indirizzato a "protocollo@postacert.cnel.it"

è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20141128002610.27197.10.1.16@pec.aruba.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

# **NOTA**

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i) daticert.xml (915 bytes) postacert.eml (3853 Kb) smime.p7s (2 Kb)

# PROTOCOLLO DI INTESA

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti delle cooperative e Consorzi agricoli

in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2015

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del "Es.a.ar.co. CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agrari".

# Tra

# per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

# Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Federazione Lavoratori Agricoltura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

# Art. 1 - Parte economica

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la parte economica è stabilita nella seguente tabella:

Livelli	Aumenti dal 1.1.2014	Minimi conglabati dal 1.1.2014	Aumenti dal 1.7.2015	Minimi conglobati dal 1.7.2015	Totale <u>aumenti</u>
1°	41,00	1840,10	35,53	1875,63	117,53
2°	36.86	1654,25	31,95	1686,20	105,67
3*	33,93	1522,68	29,40	1552,08	97,26
4°	31,55	1415,82	27,34	1443,16	90,44
5°	30,00	1346,38	26,00	1372,38	86,00
6°	29,13	1,307,38	25,25	1332,63	83,51
7°	27,03	1212,98	23,42	1236,40	77,48
area np	22,80	1023,19	19,76	1042,95	65,36

Art. 2 - Ente bilateral

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Agricoltura denominato EBIAGRI costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

# Art. 3 - Fondo interprofessionale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo Interprofessionale denominato INFOCUS per tutto quello che prevede la normativa vigente.

# Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

# Art. 5 - Fondo pensione integrativa

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si da atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sel) per la chiusura del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto Roma 01 novembre 2014

ES.A.AR 60.
Il Direyore Generale
Giovanni Sontaella,

CEPA-H Presidente Nazionale Danielo Gregorio Scalise

SI-CEL

C.I.U.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Tommaso Di Fazio

Dario Miccheli

FLAAF CGEL

ONAPS
Il Presidente

II Segrejario Generale Luca Pietrollucgi /

CEPA-A Agricoltura

Il Presidente

SAI

Da

yle Vigo No Scalise

ALIM Il Presidente Glovanyji Uliqunini

Il Segretario Nazionale

Ing Salvatore Avanzato

Mario Perri

CKPA-A FERERÇOOP Il Presidente Francesco Mutmura

CONFIMPRESA Il Presidente Diego Giovinazzo

A\$\$O\_PQNTEGGI

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Il Presidente

Tommaso Cerciello

UNI PMI

Il Presidente Armando Tomeo

FER

II I esidente Gabrielle Dotti

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI



Testo Ufficiale Roma, 01 novembre 2014 © PROPRIETA' RISERVATA

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle cooperative e Consorzi agricoli

Il giorno uno, nel mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 18 Luglio 2014 e dei successivi incontri si sono riunite le solto descritte organizzazioni sindacali:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

# Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Federazione Lavoratori Agricoltura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piecola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL. Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

AVVERTENZA

Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

# Roma, 01 novembre 2014

Tra

# Le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali

Il Vice Presidente Vicario

Tommaso Di Fazio

SI-CEL.

Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro

Il Segretario Generale

Dario Miccheli

F.L.A.A.F. - C.G.E.L.

Federazione Lavoratori Agricoltura Agruturismo e Florovivaisti CGEL

Il Segretario Generale

Luga Pietrolucci

O.NA.P.S.

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza

Salvatore Avanzato

Il Segretario Nazionale

Mario Perri

E

le Parti Sociali Datoriali:

C.E.P.A. - A.

Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori

Il Presidente Mazionale Daniela Scalise

Il Vice Presidente Nazionale

Ernesto Bruziches

ES.A.AR.CO. Confederazione Esercenti Agricoltori Artigiani Commercio

Il Presidente Nazionale

Michele Anjônio Erango

Il Direttore Generale Giovanni Centrella

CEPA-A Agricoltura

Il Presidente Nazionale

Mario Moccia

S.A.I./ Sistema Aziende Italia

Transidente Wazionale Dadiele Gregorib Stallse

A.L.IM. Associazione Liberi Imprenditori

II Presidenje Nazionale Giovanni Gjannini

CEPA-A FEDERCOOP

Il Presidente Nazionale Francesco Murmura

semme Morrises

CONFIMPRESA

Il Presidente Nazionale Diego Giovinazzo

ASSO PONTEGGI

II Fresidente Mazionale Alessandro Loggialii

**UNI PMI** 

Il Presidente Nazionale

Armando Tomeo

F.E.R. Federazione Europea Riutilizzatori

Il Presidente Nazionale Gabriele Sotti

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Il Presidente Nazionale Tommaso Cerciello Tomeso Graello

-

# CEPA-A Agricoltura

II Presidente Nazionale Mario Moccia

S.A.I. Sistema Aziende Italia

Il Presidente Vazionale Daniele Gregorio sidelise

A.L.IM. || Associazione Liberi Imprenditori

Il Presidente Nazionale Giovanni Giannini

CEPA-A FEDERCOOP

VI Presidente Nazionale Francesco Murmuga

CONFIMPRESA

Il Presidente Nazionale Diego Giovinazzo

ASSO PONTEGGI

Il Presidente Nazionale Alessandro Localelli

UNI PMI

Il Presidente Nazionale Armando Tomeo

rmando Tomeo

F.E.R. Federazione Europea Riutilizzatori

II Presidente Nezionale Gabriele Cotti

PMI ITALIA INTERNATIONAL

Il Presidente Nazionale Tommaso Cerciello

Tommore Carcielle

2

A Age

# PROTOCOLLO DI INTESA

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

# per i dipendenti dei consorzi agrari

in vigore dal 01 novembre 2014 fino al 31 dicembre 2015

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del CCNL per i dipendenti dei consorzi agrari.

# Tra

# per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricoltura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI
- Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM
- Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER
- CONFIMPRESA
- ASSO PONTEGGI
- Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Medie Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

# Per parte sindacale:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL
- Federazione Lavoratori Agricoltura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
- Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

# Art. 1 - Parte economica

Le Parti Sociali di cui sopra per il presente CCNL hanno convenuto che la parte economica è stabilità nella seguente tabella:

Livelli	A decorrere dall'1.11.2014 €	A decorrere dail'1.01.2015 €	A decorrere dall'1.05.2015 €	A decorrere ∠ dall'1.12.2015 €
10	1,510,19	1.566,42	1.622,65	1.664,82
	1.366,88	1.417,77	1.468,66	1,506,83
3° super	1.167,44	1.210,91	1.254,38	1.286,98
3° 4° super	1.099,42 1.002,36	1.139,42 1.039,68	1.179,42 1.077,00	1.209,42
4°	938,79	973,74	1.008,69	1.034,91
5°	841,44	872,77	904,10	927,60
6°	730,88	758,01	785,22	805,63

Art. 2 - Ente bilaterale

Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Agricoltura denominato EBIAGRI costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 3 - Fondo interprofessionale



Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL il Fondo Interprofessionale denominato INFOCUS per tutto quello che prevede la normativa vigente.

# Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa

Le Parti Sociali di cui sopra convengono di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL verrà indicata la società con cui sarà stipulata adeguata convenzione.

# Art. 5 - Fondo pensione integrativa

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si da atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma 01 novembre 2014

# ES.A.AR.CO. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle cooperative e Consorzi agricoli

# 01 NOVEMBRE 2014

(Decorrenza: 01 novembre 2014 / Scadenza: 31 dicembre 2015)

# per parte datoriale:

- Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla ES.A.AR.CO.
- Confederazione Europea Professionisti e Aziende-Assocostruttori in sigla CEPA-A
- CEPA-A Agricollura
- CEPA-A Federcoop
- Sistema Aziende Italia in sigla SAI Associazione Liberi Imprenditori in sigla ALIM Federazione Europea Riutilizzatori in sigla FER CONFIMPRESA

- ASSO PONTEGGI Confederazione Italiana delle Unioni delle Piccole e Madia Imprese e Professioni in sigla UNI PMI
- PMI ITALIA INTERNATIONAL

# Per parte sindacalo:

- Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali in sigla C.I.U.
- Sindacato Italiano Confederazione Europea del Lavoro in sigla SI-CEL Federazione Lavoratori Agricollura Agriturismo e Florovivaisti CGEL in sigla FLAAF CGEL
  - Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla ONAPS

# Testo del c.c.n.l.

Protocollo preliminare d'intesa sul c.c.n.l. per le imprese cooperative

Premesso il contune interesso delle Parti Sociali a sviluppare in modo ordinato le relazioni sindacali ai vari livelli, nonché a regolamentare su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra impress cooperativa agricole ed i lavoratori de esse dipondenti, ivi compresa la figura del socio tavoratore, concordano sulla necessità di dotarsi di uno strumento contrattuale di livello nazionale, unico per quadri, impiegati ed operai che sarà integrato dalla contrattazione territoriale, tendendo ad un contrattua autonomo con inquadramento unico per i lavoratori delle cooperative agricole. A tal fine le parti concordano di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da cooperative agricole in un testo unico che ne adagui, integri e unifichi le normative rispetto alla peculiantà dell'impresa cooperative, ivi compreso le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa, ove verranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico operai-implegati in

ano ana data della presente intesa.

Su questa base le parti convengono pertento che l'accordo contrattuale nazionate definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio favoratore secondo i contenuti dello specifico Protocollo che segua.

Le parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al presente Protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera di applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale, vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agrici e che i contratti collettivi autonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di contratti integrativi.

La parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire la sfera di applicazione del c.c.n.l. al fine di garantide certezza di applicazione.

# Protocollo per "il socio lavoratore (L. n. 142/2001)

Nel comune riconoscimento che la gestione cooperativa dell'impresa costituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare un'aspirazione comune a tutta la classe lavoratrice, diventare cioè essa stessa soggetto dell'impresa, le Associazioni nazionali delle cooperative agricole e le Federazioni sindacali del lavoratori agricoli, firmatorie del presente contratto, confermano il foro impegno a promuovere ed assumere concrete iniziative atte ad altargare la base produttiva, particolarmente nel Mozzogiorno, soprattutto con la cossibizzione ed al potenziamento di impresa cooperative, nonché ad intervenire per un sempre corretto funzionamento degli Organi democratici di gostione delle cooperative medesime.

Le parti figonoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non perseque fini speculativi ma tra come.

sempre corretto funzionamento degli Organi democratici di gostione delle cooperative medesime.

Le parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini speculativi, ma ha confie obiettivo primario il conseguimento, attraverso la gestione in forma associata da parte dei soci lavoratori, della continuità di occupazione per i lavoratori e delle migliori-condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.

L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il socio cispone collettivamente del mezzi di produzione e di direzione, partecipa alla laborazione dalla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla eloro distribuzione, contribusice economicamente alla formazione del capitate socialo, mette a disposizione il proprio tavoro e la proprie capacità professionali.

Femo restando quanto sopra, nonchò le prerogative statutarie delle cooperative e in tal ambito le delibere assembleari, le Associazioni cooperative e in proprio di lavoratori agricoli convengono che per il trattamento economico minimo complessivo della prestazione d'opera del socio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento qualto del presente controtto collettivo nazionale di tavoro e della contrattazione integrativa.

Le parti si impegnano ad assumero ogni iniziativa atta ad assicurare una corretta applicazione dei principi che ispirano il presente Protocollo.

nauva si prema a maramano quamo dei presente controllo contrato nazionale di marcio e dana contrattazione magnativa. Le parti si impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una corretta applicazione dei principi che ispirano il presente Protocollo.

# PARTE GENERALE

# Art. 1 (Sfera di applicazione)

li prasenta uaratimo senne restando quanto el matera pre nelo del proto protograma di infeso. Si pedica al capitadi di levero tra quanto el matera pre nelo del protograma di infeso. Si pedica al capitadi di levero tra quanto el matera pre nelo del protograma di infeso. Si pedica al capitadi di levero tra quanto el matera pre nelo del protograma di infeso. Si pedica al capitadi di levero tra quanto el matera pre nelo del protograma di infeso. Si pedica al capitadi di levero tra quanto el materia pre nelo del protograma di infeso. flornevassi e la imprese cooperance che alla dera dera dera escrito assorito applicara, di latte o per patiniziona, un contrato colletivo del sellore agrecoli Coscona delle path lematarie del presente e de l'el cupagna a con promitovara e u non favorne, acton attese a portare all'applicazione di altre cio di di rishmente nel sattore, anche nell'ambito di saggia congentive

Inditing, anche in considerazione del contenuto del Pronoccio divisos pratiminare, al convenencia o caso di stipulo di contrattazione enaloga a quella disciplinato dal Inditing, anche in considerazione del contratto Delli costi vareno atresi sia per presente contratto. Delli costi vareno atresi sia per presente contratto. Delli costi vareno atresi sia per

Se suppositione del que describer de contrata de contrata de servicios internamente alla afera di appropriene del occut. Le puro convengono che la Commissione del dischere contrata contrata contrata delle puri sussea, puri suppositione definita delle puri sippiane militare contrata contrata contrata delle puri sussea, puri suppositione della puri sussea.

# Art 2 (Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale)

# a) Decorrenza e durata

Il presente contratto ha durata triennale, decorre pertanto dal 01 novembre 2014 e scade il 31 dicembre 2015, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata. I minimi retributivi allegati al presente contratto hanno rispottivamente decorrenza dal 1º gennaio 2015,

# b) Procedure di rinnovo

Le procedure per il rinnovo del c.c.n.l. sono le seguento

- disdella: almeno 8 mesi prima della scadonza a mezzo raccomandala alr; - invi piattaforma: almeno 5 mesi prima della scadonza a mezzo raccomandala alr; inizio trattativa: almeno 3 mesi prima della scadenza,

- July

- disdetta: almeno 8 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandala a/r; - invio pietlaforma; almeno 5 mosi prima della scadenza a mezzo raccomandata air; -

Inizio trattativa: almeno 3 mest prima della scadenza.

nucio tratteura: unterna o mesi prima utalia acadenta.

Nel corso del tre mesi anticesdoni la scadontaz del c.c.n.l., que il negozialo si apra entro i larmini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unitaterali ne procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentaziono della piattaforma oltre i limiti di lempo di cui al 3° comma del presente articolo, le norma di cui sopra avrà efficacia limitatamente ai 4 mosi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.

In caso di mancata o ritardata disdetta del c.c.n.l., esso s'intende prorogato di un anno e così di anno in anno.

# (Struttura ed assetto del contratto)

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed integrativo decentrato

a) Il contratto nazionale

Il c.c.n.l. ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche allo relazioni sindacati, di definizione della condizioni sia economiche che normativo della prestazioni di tavoro che si svolgono nella cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione della materia rinviate alla competenza dal livetto di contrattazione integrativa.

contraniazione integrativa.

Per quanto concarne gli effetti economici da esso prodotti, il c.c.n.l. utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenando conto delle tendenze aconomiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prespettivo della competitività e del mercato del lavoro del settore.

b) Contrattazione decentrata di secondo livello

La contraltazione territoriale (regionale, interprevinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del sottore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguerdando la competitività delle imprese cooperative nel settere medesimo.

La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad esse alternativi, per settore mercoalegico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente allo materio proviste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o Consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al 1° comma.

Nei territori nei quali non è ancora presente, anche di fatto, una contrattazione di socondo livello avente valenza aconomico. le imprese che applicano il presente c.c.n.l. eropheranno ai lavoratori un elemento sostitutivo territoriale del seguente importo.

Analogamente tale elemento sostitutivo sarà erogato nei casi in cui sio presente contrattazione aziendale o di settore merceologico ai sonsi della seguente tett.

u).	
Livello	tmporto
1'	16,40
5,	14,74
3°	13,57
4*	12,62
6*	12,00
6*	11,65
7*	10,81
Area on	9.12

Gli importi di cui sopra saranno corrisposti per 12 mensilità e non incideranno su alcun istituto di legge e di contratto ivi compreso il LLs. Tati importi saranno On impore or cui sopra saranno comprese per se moissina e non industrante a si sincia famore o neggio e a comprese interesta al periodo di lavoro utilizzando i divisori contrattuali e, per gli OTO, non incideranno sul terzo elemento.

In fase di prima applicaziono i relemento sostitutivo sarà comisposto fino a concerrenza di eventuali compensi di tipo collettivo o individuale erogati aziondalmente

c) Contrattezione di settore merceologico o aziendale

La progazione di rotribuzione derivante da accordi a livello di settore merceologico o aziendale o consortile è esclusivamente e strettamente corrotata ai risultati
conseguiu nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri etementi di competitività di cui le
imprese dispongano compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per gli
aumenti rotributivi dei c.c.n.t., nonché ai risultati legali all'andamento economico delle imprese cooperative.

Tali eregazioni integrative avvanno pertanto la caratteristica di totato variabilità e non determinabilità a priori.

Con le succitate connotazioni, pertanto, le stesse erogazioni avranno i requisiti per l'applicazione dei particolari regimi contributivo e fiscale previsti dalla vigente legislazione. Le parti si danno atto, inoltre, che le medesime erogazioni non sono computabili agli effetti legali e dei vari istituti contrattuali, ivi compreso il t.f.r. e le

mensilità aggiuntivo.

Al fine dell'acquisizione di eternenti di conoscenza comune per la definizione degli oblettivi della contrattazione di secondo livello, reperbili anche attraverso
l'esercizio del sistema di informazione previsto dal presente c.c.n.l., fe parti valuteranno le condizioni del seltoro merceologico o dell'impresa, del lavoro e le prospettive
di sviluppo ancho occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e della condizioni essenziali di redditività.

Gli accordi per settore merceologico territoriale pravederanno, tra l'altro, parametri, criteri e quantità delle prodette erogazioni demandando al livello aziendale la
verifica tra le parti dei risultati raggiunti al fini della conseguente effettiva erogazione dei premi nello singole imprese.

d) Proceduro, tempi e durata della contrattazione di 2º livello
La contrattazione di 2º livello (temtoriale, di sottore merceologico, aziendele o consortilo) ha durata trionnale, si evolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di
vigorza del c.c.n.t. ed i suoi affotti por il prosonte c.c.n.t. non potranno docorrero prima del 1 gennalo 2015.
Entro e non oltre, il 30 giugno 2015 lo non oltre sei mesi della scadenza del contratto se successiva al 30 giugno 2015 le parti a livello ternitoriale competente
concorderarano lo arne di competenza della contrattazione di 2º livello (temtoriale o di sottore merceologico).
Entro la stessa data le parti a livello aziendale concorderanno l'esarcizio della contrattazione a livello di impresa cooperativa o di consorzio. In caso di mancato accordo
sarà applicato le contrattazione di 2º livello lumitoriale o di sottore merceologico.
Le piattatorme sindacati, in coeronze con le intese intervenute tra le parti, astranno presentale entro il 30 sottembre 2015 o popultre presi prima della scodenza del d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2º livello

Le piattaforme sindacali, in coeronza con le intese intervenule tra le parti, saranno presentate entro il 30 sellembre 2015 o non oltre tre mesi prima della scadenza del controtto integrativo applicato, se successiva al 31 dicembre 2015. Sono falli allivi i tempi e la procedure previste dagli accordi di 2º livello preesistenti a livello di settore merceologico, aziendale o consortile.

el Materie rinviato alla contrattazione di secondo fivello

Formo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definito nel c.c.n.l. e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispello ad altro anche per singole materie, quello rinviate alla contrattazione di secondo livello dal presente c.c.n.l., in coerenza con la norme del presente articolo, sono esclusivamente lo soguenti:

io, sono escusivomente le sogueria.

1) individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperativo e Consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziondate in quanto 1) individuazione a quel livello la contrattazione di secondo livello - confronto preventivo in caso di instrutturazione, riconversione o fusione (art. 4):

2) individuazione nel contratto di secondo livello territoriale della lipologia di cooperativa e Consorzio ove promuovere la costituzione della Commissione aziendale di pari opportunità (arl. 5);

azienoale di pan opporumnita (an. 5);

3) esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione - convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);

4) a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7;

5) definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per la svolgimento delle attività del patronati sindacati nelle aziende (art. 8b);

6) esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuovo forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orazi al fine di consolidaze o di ampliano i ilvello eccupazionali (art. 10);

7) individuazione nel contratto di segondo livello di casi nei quali corriscondere al lavoratori una instanzità di transmita del contratto di accessioni della di casi nei quali corriscondere al lavoratori una instanzità di transmita del contratto di accessioni della casi nei quali corriscondere al lavoratori una instanzità di transmita del contratto di accessioni della casi nei quali corriscondere di lavoratori una instanzità di transmita del caste di lavora.


7) individuazione nel contratto di secondo livello di casì nei quali corrispondere ai lavoratori una indennità di trasporte per il raggiungimento del posto di lavoro e

fissazione delle relative misure e modalità (art. 14);

8) definizione nel contratto di secondo livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nenché di spese non documentabili;

indennità per compenso tempo eccadente l'orario di lavoro duranto la trasferta (art. 15); 9) verifica a fivello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di manso aziendali o interaziendali nelle realtà produttive o territoriali che lo glustifichino (art. 18);







- 10) individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art, 19 del c.c.n.t. e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orazio lavori pesanti o nocivi a relativo maggiorazioni satariari maggiorazione per incarico di capo);
  11) individuazione a livello territoriate o aziendale dei casi di lavoratori en a papartenenti alla qualifica di "quadro", i quali per le funzioni svolte e per l'atta professionalità richiosta abbiano diffito alla relativa indemnità e misura della stossa (ella stossa) en contrattuale di calcundario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di
- 12) flessibilità d
- acche al fini di cui al comma 3 dell'art. 22 modalità utilizzo pormessi; costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi nale (art. 31) e per recupero scolastice (art. 32); 13)
  - 14)
- am (an. 37) per recupero scussoco (an. 32); individuaziono di modalità per assicurare l'effettivo godimento del riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (arl. 33); asamo delle posizioni di lavoro a livello aziondale per l'individuazione del requisiti per l'attribuzione della qualifica di quadro ad eventuale 15) incremento della inda nnilà di funzione (art. 45);
  - definizione nel contratto di secondo livetto di modalità di applicazione della L. n. 108/1990 in materia di licenziamenti individuali; 16)

    - 17) indennità assitutiva straordinario impiegati (art. 46):
      18) individuazione nel contratto di secondo livello delle fasi lavorative (art. 54):
      19) determinazione del minimi di retribuzione integrativa a fivello territoriale o di settore accordi di salario variabile a livello di settere merceologico o

di Consorzio (artt. 48 e 60);

- o); disciplina a livello territoriato della indonnità di cassa ove tate istituto non sia presente nella contrattozione integrativa prensistente (art. 20-bis); 201
- emegeneizzazione nel contratto di secondo livello territoriale dell'istituto degli scatti di anzianità alla disciplina del c.c.n.l. ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 49 e 51);
  - 22)
  - 23)
  - na nella contrattezione integrativa (artt. 49 e e1);
    promozione a tivello territoriate di Casse "extra legem" per integrazione trattamento economico matattia ed infortunio sul tavero (art. 12);
    definizione a tivello territoriate di critori di precedenza por riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 57);
    disciplina medianto norme del contratto di secondo livello o accordi azlendali del recupero ore non tavorate per causa di forza maggiore (art. 59);
    definizione nal contratto di secondo livello delle modalità e del periodo di pagamento della retribuzioni (art. 60); 241
- 25)
- definizione al secondo livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 a la relative 26) modalità di utilizzazione:
  - individuazione nal contratto di secondo livello di particolari modalità di erogazione del t.f.r.; 27)
- 21) individuazione nel contratto in secondo aveno di particolari modalità di didigiazione del confronto sulla possibila individuazione di percendi di stabilizzazione per porsonale a tempo determinato e, in caso di riassunzione di cui all'art, 57, di mantenimento del numero di giornate lavorato nell'anno procedente;
- 29) determinazione di possibili nome specifiche per i lavoratori stranieri in materia di orario di lavoro sia per favoriro il temporaneo rientro nel Paese di origine per motivi familiari, o sia per la fruizione/acquisizione delle informazioni.

# Impegno delle parti Integrazione sociale lavoratori extracomunitari

Le parti convengono sulla necessità di un'ozione lesa a risolvere i problemi di integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di legge sull'immigrazione. A tal fine si impegnano ad interveniro nei confronti dello proprie strutturo organizzative territoriati per coordinaro i contributi, anche da parte di impreso cooperative del sottore, ad ogni iniziativa degli enti pubblici preposti.
In caso di modifica degli assetti contrattivali, le parti firmaterio del presente c.c.n.t. procederanno alla conseguente armonizzazione entre e non oltre 60 giorni

dalla intesa interconfederale sulle modifiche.

# (Relazioni sindacali)

Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gostionali delle cooperative e le rispettivo distinto responsabilità delle Associazioni cooperative e delle CO.SS. dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.

Le informazioni seranno fornito salvaguardando il segrato industriale (art. 623, cod. pen.) e con la tempestività opportuna ai fini dell'utilità del confronto.

Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel primo quadrimestro di ogni anno.

Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di sviluppe delle impreso cooperative nel settore agro-alimentare, il confronto si articolarà per settori e comparti esaminando strategio economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuove imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.

Verrà inoltro preso in esame l'andamento delle produzioni agricole anche con riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle

Sulla base di lali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettiva di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche,

- In particolare si esamineranno:
  a) alluazioni, prospettivo produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'altuazione dei piani di settore;
  - b) entità e destinazione dei finanziamenti pubblici e degli interventi previsit da normalive CEE; c) fonti di conferimento delle materie prime agricole nelle loro quantità e qualità; d) attività di ricorca agro-alimentare e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;

  - u) auvuia di ricorca agro-alimentare e di assistenza tecnica e generale delle imprese agricole;
    e) programmi di formazione professionale e rapporti con il Fondo interprofessionale per la formazione continua Fondo INFOCUS;
    f) utilizzo dei sottoprodotti anche in collegamento con il piano di sottore e con la programmazione regionale;
    g) problematiche attinenti al decontramento produttivo:

  - g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;

  - g) problematione attenura di eccentramento produttivo;
     h) ovoluziono della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
     j) dali sull'andamento dell'occupazione femminiale nonché sull'attivazione e promozione di azioni positivo per le pari opportunità;
     l) informazioni sulla dinamica dello ratribuzioni di fatto a del costo del lavoro;
     m) informazioni sulla integrazioni settonali, concontrazioni e fusioni societaria di rilevanza nazionale;

  - n) programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche.
- Lo parti, su richiosta di una di esse, in presenza di un'estasa articolazione produttiva territoriale nella coeperazione agro-alimentaro, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazione dell'insteme dello impreso cooperative nel settore.
  - c) Livello di informazione di secondo livello
- In strette relazione al livello ove si svolge la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 3 l'informazione sarà svolta, di norma, nel primo quadrimestre di ogni anno, in una delle seguenti sedi:
- c1) a livello aziondale, consortile o di gruppo (previa definizione tra lo parti): i rappresentanti delle azionde stesse informeranno le R.S.U./R.S.A. sulla situazione a consuntivo dell'impresa, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'organizzazione del lavoro, dei liveli di occupazione, delle dinamiche professionali e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.

Ove possibile ed in base al svello di sviluppo degli strumenti di programmaziono aziendate, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetti strutegici dell'impresa.

- Si potrà inoltre concerdare di sviluppare ulteriori sessioni di informazioni e confronto, anche con approfondimenti tecnici su specifici aspetti, relativamente a: situazione o programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con la R.S.U.JR.S.A. per l'esame della ovoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesse e categorie sociali;
- progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni lecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione; utilizzazione dei contratti di apprendistato e di avviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabilo, anche in altuazione della vigenti
- leggi in materia di occupazione giovanile: programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri dal loro utilizzo In inferimento all'organizzazione aziendale e del lavoro, il numero dei lavoratori
- programmi un infrazione protessinale describatione del provisti;
   coinvolti, sesso, monte oro, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
   allivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli sviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminite, anche in
- relazione alle disposizioni europee e alla normativa di logge:
   produzioni previale o lonti, qualità o quantità del conferimento delle materie prime a dai semilavorati;

- approvvigionamento delle fonti energetiche e loro utilizzo, e utilizzo di mezzi derivati dal petrolio (contenitori, involucri, imballaggi), sviluppo della ricorca e della realizzazione dello fonii energotiche alternative;
  - politiche commerciali e distributive sui mercati interni ed esteri;
- attività di ricarca agro-alimentare, conferimenti e assistenza tecnica e generale alle imprese agricole, nuove produzioni e miglioramento della qualità del
- entità e destinazione dei finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sulla base di piani di sottore, dello leggi di programmazione territoriale e nazionale;
- erana e destinazione ou innaziamenti pupinici nazionali o comunitari, sulla pase di piani di sottore, delle reggi di programmazione territoriale e nazionale;
   oporazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa. La cooporativo fornirà alle R.S.U., nol rispetto della legge n. 676/1996 e successive modificazioni e integrazioni, gli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa circa le operazioni date in appello all'interno dell'azionido;
   con tempestività e ove possibile preventivamento, modificha degli assetti societari, significativi progetti di sistrutturazione, concentrazioni, integrazioni e fusioni; eventuali interventi per il superamento dello barriere architettoriche in relazione alle norme di legge vigenti.

nusioni;- eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoriche in relizione alle normo di leggo vigenti.

Per le imprese, Consorzi o gruppi con una strutturo produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livelto nazionale;

c2) a livelto territoriate (regionale, Interprovinciale o provinciale) o di settore merceologico: i rappresentanti delle Associazioni cooperativo fomiranno alle

Organizzazioni sindacati dati aggregati nonchi informazioni preventivo sui programmi a sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o
l'evoluzione organizzativo del sistema delle imprese ecoperativo, sull'andamento quantitativo e quelitativo dell'occupazione, sulla modifiche della organizzazione del
lavoro, sulle misure per la tudeia della salute e per la salvaguardia dell'ambiento.

In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, la concentrazioni, la fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.

### impegno a verbale

Le parti convengano sulla nacessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di retazioni sindocali. In tale contesto, al assume l'impogno fra lo parti contraenti il c.c.n.l. di dare piena ed ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternativo.

Si intende sviluppare il secondo livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio-economica ed occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative.

In sede locale - pertanto - si amplieranno e consolideranno gli spazi e le opportunità di confronto tra le parti, In ragione anche delle opzioni strategiche

In sede locale - perianto - si ampieremano e consuleratino gi i spazi o la opportunità di common di la passi i regionale dell'impresa e dei processi avviati i nolle aziende cooperativa agricola.

In regione di ciò, in presenza delle pressi negoziali in essere o della nuova opportunità che si intendon realizzare, allo scopo di promuovere ed estendere il secondo livello di contrattazione, le parti convengono - nel triennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e necessaria tempistica all'avvio ed alto svolgersi della contrattazione integrativa.

### Dichiarazione e verbale

A livello locale le parti valuteranno la possibilità di introdurre forme di "buone pratiche" per favorire la partecipazione al lavoro dei lavoratori immigrati, in considerazione delle toro principali esigenze di carattere culturale e religioso ed in relazione ad iniziative in materia, in particolare, di fruizione di ferie e/o parmossi, e di informazione.

Al fine di promuovere una sempre più efficace o proficua gestione nelle relazioni tra movimento cooperativo ed Organizzazioni sindacati le parti convengono di stabilire nuovo proceduro di relazioni industriali integrando il sistema informativo como previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.

Le parti concordano di attivare un sistema di relazioni industriali ispirato ali criteri di reciproco riconoscimento deli ruoli e di rispetto della rispettive prerogative, ma anche caratterizzato dalla sistematichi dei rapporti sui lemi di comune interesse e dell'esame della relazione della lore evoluzione, nolla riconformata condivisione del principi informationi del sistema contrattuale, enunciati nell'art. 3 del c.c.l. e del ruolo di centratità del contratto quale strumento regolatore, di diritti e doveri reciprosi, con norme definite e concretamente estipibili dalle parti.

Quanto sonta nella conseguenza di une partin che l'interetti a dimentire a un sull'accessorio estimato dell'accessorio estimato dell'accessorio estimato estipibili delle parti.

deveri reciprodi, con norme definite e concretamente esigibili dalle parli.

Quanto sopra, nella consapevolezza da una parte che findustria alimentare è un settore economico trainante dell'economia nazionale, qualificato e reppresentativo del made in Italy (sitte e outlura) sui mercati internazionali, nel quale assumono importanza le politiche di vatorizzazione dei prodotti tipici e dei marchi, i rapporti con in distribuzione e la qualità del lavoro, e dall'attro che il settore cooperativo svolge un perticolare nuolo di qualificazione dell'intora filiera produttiva e di salvaguardia del territorio e delle sue produzioni locati anche tramite le sua capacità di aggregazione anche di piccoli produttori.

Il presente contratto pravede una serie articolata di strutture per operare nella direzione della modernizzazione e dello eviluppo della trasformazione alimentare. In tale ottica, le parti condividono l'importanza di avere una chiara visione del quadro macro-economico e della situazione competitiva del settore e di coscare di determinare le linee di politica agro-industriate. Ma ancora di più roputano ville monitorare la dinamiche interne del settore, con particolare riferimento ai processi di ristrutturazione, concentrazione e aggiorgazione finnizzati i ar aggiungimento di dimensioni economiche o produttiva capaci di assicurare competitività, così come in aviluppo del sistema imprenditoriale e le iniziativo a sostegno dello piccole e medie impreso, l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita, le tematiche della sicurazza del lavoro e della tulela dell'ambiento e di tema della responsabilità occiale dell'impresa.

Ferme restando le rispettive autonomice responsabilità per arti intendone in tai modo sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali

del lavoro e della tutela dell'ambiento ed il tema della responsabilità sociato dell'impresa.

Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, te parti intendono in tal inado sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali
nonché sulle potiticho d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di retazioni industriali all'altezza dei problemi posti della trasformazione ed innovazione
tecnologica-organizzativa e dell'evoluzione della politica agricola europea. Tale modello retazionale si basa sugli strumenti di cui al presente articolo nonché sulle
procedure per la composizione delle controversia, in tale ultimo caso al fino di individuare criteri ed indirizzi per fa corretta gestione dello strumento contrattuale, framile la Commissione di cui all'art. 13, lett. b).

# a) Comitato di Indirizzo

a) Comitato di Indirizzo

La parti convengono di costituiro il Comitato di Indirizzo, Organismo con funzioni di Indirizzo politica-strategico, che si riunisco almeno due volte l'anno ed

ogniqualvolta no faccia richiesta una delle parti, composto in termini partiotici dai Segretari generali doi Sindacati dei Lavoratori dipendenti e dai Prosidenti dolle Parti
Sociali Datoriali stipulanti. Scopo di tale Organismo è quello di dare attuazione coerente agli obiettivi fissati tra le parti e di assicuriarne cortezza e concretezza di
gestione, prendendo lo opportune decisioni in materia di concertazione delle politiche, di monitoraggio e regolazione del sistema contrattuale, di finalizzazione,
programmazione e pianificazione delle altività/iniziative di interesse del settore, nonché in tema di articolazioni e risorse di competenza dell'Osservatorio nazionale di

settore.

Ulteriore finalità del Comitato è quella di individuare le linee di politica industriale di settore, anche valutando le dinamiche avolutive che determinano i processi di ristrutturazione, concentrazione e aggregazione, nonché proposte/posizioni comuni di settore, da rappresentare ad istituzioni, amministrazioni ed Organizzazioni, in ordine alle problematiche di interesse dell'industria alimentare ed alle relativo, possibili soluzioni.

Al fine dell'effettiva operatività dell'Osservatorio, il Comitato potrà istituire eventuali sezioni, gruppi di tavoro e/o articolazioni di esso, competenti per le materia.

At titule dell'entettiva operatività dell'Osservationo, il Comitato potra istituire eventuali sezioni, gruppi di ravoro ero anicolazioni di esso, competenti per le materie che saranno ad esse demandelle dal Comitato stosso.

Il Comitato, in quanto struttura di presidio del sistema contrattuelle e di governo dell'Osservatorio, avrà altresti il compito di randere lo strumento contrattuelle sempre più addirente alla realià del sottore alimentare ed in grado di più correttamente interpretare le esigenze dell'impresa e del lavoro, nell'ottica e nel convincimento di affernare e rafforzare il ruolo di contratità, certezza, capacità di governo del contratto collettivo nazionale.

Inolire il Comitato medesimo polrà realizzere semineri e/o incontri di carattere informativo.

b) Osservatorio nazionale - Sezione di sottore

A) ince di recogliere, elaborare de utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevanto interesse reciproco si indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il periodo di validità del c.c.n.l., nell'ambito dell'Ente Bilaterale una sezione apposita riguardante la cooperazione settere con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto el confronto quali:

- politiche industriali di sellore e comparto; nuove inizialive produttivo e tendenze del decentramento produttivo; stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
- andamento ad analisi congiunturali sui diversi comparti con particolare riferimento al rapporto agricoltura-industrio, importazioni-esportazioni, andamento dei prezzi della materia prima e dei prodotti finiti;
- natura e caratteristica delle transazioni, partecipazioni ed acquisizioni di aziende di rilevanze nezionale e settoriale da parte di aziende estere in
- Italia o di Italiane all'estero;
- gostione del mercalo del lavoro a politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ad offerta di lavoro; collocazione lavorotiva qualitlativa e quantitativa femminile a concrete iniziativo per promuovere una offettiva parità e pari opportunità tra uomini e
- donne; analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonchė sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
- particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del Mezzogiorno; problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salule del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
- con particolare riformento ai procedenti punti c) od l) si ravvisa l'opportunità di altivare le opportune iniziative al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello interestoriale il movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresi di cometare tali attività a livelli interimprenditoriali con attività di analisi e ricerca altargata a tutto il settore altimentare;
- le conseguenze derivanti dall'integrazione economica sui sistema industriale alimentare nazionale in termini di compatitività interna ed europea con riforimento anche all'allargamento dell'Unione europea, alla riforma della Pac, ed al negoziati multilaterali in sede WTO;

  le linea di politica agroindustriale, noll'oltica di una maggiore integrazione della filiera agroalimentare, anche al fine di assumere posizioni
- concertate con la pubblica amministrazione e le altre categorie;

- l'evoluzione dei sistemi distributivi e di vendita a livello nazionale ed europeo;
- l'andamento degli appatti, del decentramento produttivo e dolle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti

l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salveguardia delle normativo di tutela del tayoro;
to linee direttrici della contrattazione di secondo livollo di cui all'art. 3 del presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa,
il funzionamento della sozione di settore, coordinato con l'Osservatorio nazionate interconfederato, è previsto da apposito regolamento allegato al presente c.c.n.l., Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente c.c.n.l., prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.

# h1) Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale

Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'Osservatorio nazionale o previa istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui alla procedente lett. a), nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settoro è particolarmente significativa, potranno essere costituito Commissioni partitetiche con il compito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricorcha interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del

». In tale contesto al fine di fornire un supporto alle parti stipulanti il c.c.n.l., in particolare potrà assere esaminato il fenomeno degli appatti, del decentramento ni rene contesto en nero il norme un supporto elle parti supportanti c.c.n.t., in particolare pora essere essentitato il informento della informationa della conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.

### Art 4 his (Appalii)

A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incentri preventivi di informazione/consultazione nell'ambilo del sistema di relazioni di cui all'art. 4, lett. c-1) del presente c.c.n.l. al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi. l'impatto sull'organizzazione del lavore e le eventuali conseguenze sull'occupazione.

Javore e le eventuali conseguenza sull'occupaziona.

Le aziende appalianti devono inserire ni contratti con le azienda appaliatrici norme per il rispetto della feggi vigenti nonché per garantire l'applicazione del contratti di lavoro sottoscriti dallo Organizzazioni sindacali comparativamente più tappresentative del settore di appartenenza dolle stesse aziende appatiatrici e di lutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della tegge n. 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'articolo 6 della stesse legge, dell'articolo 7, comma 4 della legge n. 31/2008.

Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli pri verificare il ri spetto della norme da parte della imprese appaltatrici. I lavoratori di aziendo appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dai servizi provisti per i lavoratori dell'aziende appattante con opportune intese tra aziendo appallante ed azienda appaltatrica.

escense apparamento di escense apparamento.
In occasione degli incontri provisti dall'art, 4, (ett. c-1) del prosente c.c.n.l., le azionde forniranno, a consuntivo, i dall'aggregati sulla natura delle attività conferile in appalto ed il dallo modio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all'interno delle aziende.

### Arl. 5 (Pari opportunità)

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente c.c.n.l., in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE n. 635/1984 e dallo disposizioni legistativo in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125/1991 e successive modifiche), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni postive e ella individuazione di eventuati estacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro

- domia nei lavoro. In relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4, avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti: esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei seltoro sulla base dei dati quelitativi forniti dalle aziende e dalla Associazioni cocperative;
- esaminare l'andamento dell'occupazione terminine nei settoto sulla usaci del cartifica del control del control de control del control del
- conseniire una effettiva parilà di opportunità per quanto concorne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo sociale europeo. L'Ossorvatorio, in relezione all'attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto, a) Commissione pari opportunità

Le parli concordano di islituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale nonchè a fivello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate o:

- formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di latto la realizzazione di pari opportunità e la individuazione di misure di - inmazione del lavoro femminile;
  - promozione dell'assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio
- arco di posizioni di lavoro.

# b) Difesa della dignità della persona

en particonvangene sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavore la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando tutte le misure utili in tal senso e pertante assumpno ad orientamento generate la risoluzione del Consiglio della CEE del 20 maggio 1990 e la direttiva n. 73/2002.

Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo allo aziendo del sottore le nocessarie

### Art. 6 (Convenzioni)

Le impreso che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a tempo determinalo per attività stagionali, si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le OO.SS., firmataria del presento contratto o in sede aziendale con le R.S.U.

Le parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguerdare e consolidare il ivelli occupazionali esistenti e, at suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operato nonche le prionità di avviamento previste dall'articolo 57. Le parti riongono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni re più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.

Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A lat fine lo parti potranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse.

prevedere verifiche periodiche.

Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivaro nelle realtà aziendati, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli prganici aziendali di OTD, da valere ner la qual

organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di aln 104 giarnate di lavoro.

I calondari annui possono essere inviati ai competenti centri per l'impiego.

Alle aziende va garantita la possibilità dell'assunzione del stesso alla chiamata dell'impresa.

### Art. 7 (Ambiento e salute)

Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tuteta della salute dei favoratori e dei cittedini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita.

crescila ecanomica e civile diretta alta valorizzazione della persona unarta e dei suo antiurita di vi di rischi (rischi sul lavoro per gli addetti, siano essi dipendenti o soci lavoratori, rischi ambienteli, per l'impatto delle attività sul territorio, e rischi per i consumatori, in merito alla elcurezza e igieno degli alimenti), l'azione di tutela da adoltare, attuala a livello aziendale e/o territoriale, è informata alle normative vigenti, anche di derivazione curcepa, e si fonda sul concetto di prevenzione,

A livello aziendale essa è realizzata altraverso un'organizzazione del lavora allenta a programmi di miglioramento confinuo, basati sull'antilalisi dei rischi, sull'individuazione dello misure di prevenzione da adottare, sulla programmazione dell'applicazione di tali misure e sulla verifica annuale dei loro effetti.

Ciò comporta l'individuazione e la pratica, sia a livello nazionale cha aziondale/territoriale (cfr. revisione degli Ossorvatori) di procedure per la partecipazione dei

Constitution in introductions e to protect, as a result reconstitution of the action of the computation of t

A livello territoriale, va connessa ai programmi fatiluzionali di tutela del territorio e alle problematiche di sicurozzo alimontare, a loro volta connesso alla qualità

A ful fine le parti si impegnano a sviluppare, per quanto possibile, l'altuazione di programmi di rintracciabilità degli alimenti e di certificazione ambientale VISION 2000, anche in relazione alle condizioni ambientali leritoriali, finalizzate a raggiungere l'iscrizione dei siti alla rubrica dolla certificazione EMAS, e si impegnano altrest a favorire l'applicazione dell'accordo volonterio rigitalo presso il CNEL in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti. A tal fine le parti convengono quanto segue:

# A tivello territoriale

Concordoranno, colnvolgendo ancho i competenti istituti pubblici di ricerca e la strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di programmi mirati a ridume pragrassivamente i fattari di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità della produzioni, sulla seluta dei consumatori o dei lavorator

Stebiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riquardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole "biologiche". I lavoratori che partecipano a tati corsi hanno diritto ad usufinire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre delle 200 ore di cui all'art. 31 del prosento c.c.n.l., nell'arco del biennio, con facoltà di cumularte anche in un solo anno.

Individueranno I lavori che comportano movimentazione manuale dei carlchi, disagiati e/o imbrattanti e/o pocivi delinendo in occasiono della stiguta dei contratti di secondo livello i lavon a rischio biologico a chimico, anche alla luce delle specifiche norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e intagrazioni ed in rapporto alla reallà produttiva delle aziende cooperative nel territorio.

Per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 ed al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute o sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro doi dati ambientali, riguardanto la frequenza di utilizzo di sostanze chimiche noi cicli produttivi, nonchè di quelli relativi all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle R.S.U. e delle competenti strutture del SSN per far tronto ad oventuali richieste.

Adotteranno le misure idonce a migliorare l'ambiente di lavore ed a prevenire le matettie e/o inforturit.
Definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di levoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive

Le parti convengene, inellre, che al lavoratori espesti a fattori di nocività si applica una riduzione di erario comspondente almene a due ore e venti minuti giornaliere e che agli siessi è riconosciulo il dirillo di almeno due visile mediche annuali con regolare corresponsiono del salario. Le parti concordano, infine, di istiluire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso.

Al fine di consentime la tutola în ogni islanza d ammessa la consultazione da parte delle R.L.S, dei registri degli infortuni

# (Diritli sindacali)

a) Rappresentanze sindecoli d'aziendaR.S.U.
Nolle aziende che occupine almene 5 operai e/o impiegati agricoli sarà aletto un delegato d'azienda noll'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente c.c.n.l.; nelle aziende che occupano de 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni Organizzazione sindacale, del lavoratori contraente il presento c.c.n.l.; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni Organizzazione sindacale.

I nominativi dei delegati che costituiscono le R.S.A.A.S.U. saranno comunicati con lettora all'azienda, all'Organizzazione provinciale delle cooperative a cui l'azienda aderisco e alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.

Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti da misure disciplinari por motivi attirienti l'attività sindacale svolta,

In ogni caso i provvodimenti disciplinari nei loro confronti non possono essere resi esecutivi se non dopo l'esame, e l'intesa delle OO,SS. di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative.

Al Javoratori componenti di Organismi direttivi nazionati, regionali o sub-regionali, ai delegati aziondali nonché ai componenti delle R.S.A./R.S.U. debbono essere corrisposti permessi retribuiti per l'aspletamento delle attività inerenti le loro funzioni,

Tali permessi saranno rispettivamente pari a:

a) 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali e per i componenti dello R.S.A./R.S.U.;

b) 11 are mensili per i lavoratori membri di Organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali.
 l permessi sono cumulabili nell'arco dell'anno e sono dovuti ai lavoratori in forza alle aziende.

Si intendono in tarza ancho i lavoratori avventizi abitualmente occupati nell'azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.

I dirigenti sindacati di cui sopra hanno altresi diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacati o congressi o convegni di natura sindacate in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

l lavoratori che intendono usufruire dai permessi di cui sopra devono darno comunicazione scritta alla copperativa almeno 24 pre prima quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribulli. Il godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell'orario normale giornaliero di lavoro,

E' demandato alla contrattaziono integrativa stabilire le modalità per lo svolgimento dell'attività dei Patronati sindacali.

# c) Riupioni in azienda

I lavoratori banno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di Javoro

Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte durante l'orario di lavoro vengono regolarmento retribuite, fino ad un massimo di 15 ora Le riunioni sono indette, o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali aziendali o da quelle esterne di catagoria su materie di intoresse sindacale e dol layoro

anche con la partocipazione di dirigenti sindacali esterni.

La data, l'orario e l'ordine del giorno dello riunioni in azienda dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dell'impresa di norma almeno 24 ore prima

dello svolgimento:

L'azienda motterà a disposizione idonei lacali per le riunioni stesse. E' prevista la possibilità di essemblee di gruppo aziendale.

In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopra citate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produtlivi

# d) Cantábuli sindaceli dei lavoratori

L'azionda provvederà a trattenere le quote di contribuzione sindacale da versare alle Organizzazioni sindacali per conto dei favoratori che lo richiedano o lo autorizzino a tale scopo, o mediante delega debitamente sottoscritta o in applicazione degli accordi in ossere.

La predetta delega dovrà riportare lo generalità del lavoratore, indicare l'entità della trattenuta da effettuare at lavoratore stesso e la Organizzazione sindacate

Tale delega resterá valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocada o sostituida con altra:

E'inteso che il possesso della predetta deloga autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le modalità che le Organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle Organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

# e) Modalità di costituzione e di funzionamento

Perte Prima - Ambito ed iniziativa per la costituzione

Le R.S.U. vengono costituite nelle unità produttivo nelle quali l'impresa cooperativa occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa dello associazioni sindacali firmatarie del protocollo 23 luglio 1993 a che siano firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttivo ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elattorali ai sonsi del punto 4, parto 2, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sotioscritto il c.c.n.l. applicato, in ogni caso le OO.SS. firmatario del presento accordo o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., nella imprese che occupino più di 15 dipendenti, rinunciano formalmente ad espressamonto a costituire R.S.A.

Nelle imprese che occupino meno di 15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normalive previsto dai c.c.n.l. in materia di rappresentanza sindacate.

Per i successivi rinnovi. l'iniziativa potrà essere assunta anche dalla R.S.U.

La R.S.U. è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti fra le liste presentate da tutte la associazioni sindacali richiamate al punto precedente, mentre il residuo terzo è assognato alle liste presentate dalle sole Pai, Flai o Uila, firmatarie del c.c.n.l. e del presente accordo.

La ripartizione dei posti nella R.S.U. avverrà proporzionalmente ai voti ottenuti, sia per la quota alla cui divisione tulte le liste concorrono sia per quella riservata a Fai,

tl 67% dai seggi (2/3) sarà assegnato con criterio proporzionalo in base al quoziente ottenuto da ciascuna lista, e per gli eventuali seggi residui, in base ai resti inullitzati più alti. In ogni lista saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti di preferenza sarà eletto il candidato che viene prima nell'ordine di prosentazione della lista.

Il restante 33% (1/3) dei componenti sarà designato o eletto dai Sindacati dei lavoratori dipondenti, in proporzione ai voli ollenuti. I sindacati dei lavoratori dipendenti si

impegnano a rispettare gli accordi confederali sulla distribuzione paritelica di questa quota, Qualora una organizzazione non superi il 10% dei consensi espressi

dagliddelle dellotri/inci non avrà dintto alla designazione o elezione del proprio componente.

Nella composizione dallo liste si perseguirà una rapprosentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatoria

2. Ripartizione doi seggi Ira operai, impiegati e quadri

La ripartizione dei seggi fra gli operai, impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso porcentuate sul totale degli addetti.

Qualora per gli operai o per gli impiegati e quadri, non vi siano candidati dispenibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica. Per

gli implegati va prevista una specifica area elettorale.

3. Numero dei componenti

Salvo clausolo più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, regionali, terntoriali, aziendali, la composizione numerica della R.S.U. è così dofinita:

3 rappresentanti	nelle unità produttivo che occupino da 16 a 80 dipendenti
4 rappresentanti	nelle unilà produttive che occupino da 81 a 120 dipendenti
5 rappresentanti	nelle unità produttive che accupino da 121 a 200 dipendenti
6 rappresentanti	nello unità produttivo che occupino da 201 a 300 dipendenti
9 rappresentanti	nelte unità produttive che occupino da 301 a 600 dipendenti

Nelle unità produttivo con eltre 500 dipendenti sarà riconosciuto un ulteriore rappresentante ogni 500 dipendenti fino a un massimo di 14.

4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modelità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano al dirigenti delle RSA nella litolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per offetto delle disposizioni legislativa e controltuali; sono fatti salvi, in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stiputanti il c.c.n.t. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:

- diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori duranto l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue retribuito, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative contrattuali; diritù di affissione di cul alle normo legistative e contrattuali.

Sono comunque fatti salvi, per le organizzazioni sindacali slipulanti il c.c.n.l., i diritti previsti dagli artt, 20 e 24 della leggo n 300/1970 (diritto di assemblea, permessi non

Sono altresì fatte salve le condizioni di miglior favore già praviste da accordi collettivì di diverso livello del c.c.n.l. 5. Compili e funzioni

Le R.S.U. subentrano alle RSA ed al/alle loro dirigenti nella titolarità dei poterì e nell'esercizio delle funzioni ad essi spattanti per effetto delle disposizioni di legge contrattuali.

Le R.S.U. e lo strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo esercitano i poteri di contrattazione collettiva secondo modalità stabilite dal contratto.

Contrato e sostituizine nell'incarico.

La R.S.U. reste in carica 3 anni. Trascorso tale termine i suai poteri sono prorogabili per non più di 3 mosi; i singoli componenti uscenti possono essere rieletti.

In caso di mancato rinnovo della scadenza pravista, le assoclazioni sindacali intervengono per promuovere il rinnovo stesso, sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo. La R.S.U. decade automaticamente dal mandato ricevuto;

alla scadenza prevista -in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata da parte delifolle lavoratori/rici aventi dirillo al voto, pari o superiore al 50%. Le firmo dovranno essere

In case di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima liste.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, per eleziono o designazione, sarà sostituito mediante nuova designazione do parte delle stesse associazioni.
Le dimissionario che sostituzioni non possono concernere un numero superfore al 50% degli stessi pona la decadenza della R.S.U. a l'obbligo a procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

7. Europeando della 0.2. 11.

7. Funzionamento della R.S.U.

Le riunioni della R.S.U. sono convocate dalla stessa o su richiesta di una o più associazioni sindacali firmaterie del presente accordo o, qualora lo richieda il 20% dei delegati, con avviso affisso contenente l'ordine del giorno, falli selvi I casi di accezionale urgenza.

La riunione è valida se presente il 50% +1 dei suoi componenti.

R.S.U. di norma delibera a maggioranza semplica, salvo richiesta di un terzo dei delegati presenti: tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della riunione.

8. Elettoralo ollivo e passivo

Sono elettori del aleggibili tutti i lavoratori, operai, impiegati e quadri non in prova che al momento della convocazione delle elezioni lavorano nell'unità produttiva. 9. Delegati sindaceli

I rappresentanti sindacali eletti neflo aziende a norma del vigente c.c.n.l. per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti ed i doveri previsti dalle norme contrattuali e di legge vigenti.

Esso comporta a non richiadera l'applicazione degli articali di legge attinenti le RSA, in tutte le aziende dove tale patto è applicabile. Per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti restano in vigore le norme contrattuali o di logge.

Parte seconda - Disciplina della elezione della R.S.U.

 Modalità per indire le elezioni Amendate per mune se decomi.

Almeno tre mesi prima della scadenza dol mandato della R.S.U. le associazioni sindacali di cui el punto 1 dell'accordo per la costituzione della R.S.U., congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvedoranno ad indire le elezioni mediante comunicazioni da affiggere nell'apposito albo cho l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e de inviere alla Direzione Aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; fora di scadenza si inlende fissala alla mazzanotta del quindicesimo giorno,

2. Quorum per la validità delle elezionì

z. Cuorum per la valicità delle elezioni.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione deli/delle lavoratori/rici alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà deli/dello lavoratori/rici aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione ellotrorate e le organizzazioni, sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva e stabiliranno le modalità per una nuova eventuale consultazione. 3. Elettorato allivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegali e i quadri non in prova in forza all'unità produttivo alla data delle elezioni.

4. Presentazione delle liste

All'elezione della R.S.U. possono concorrere fiste elettorati presentate dalle:
a) associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costituitvo a condizione cho:

b) associazioni sindacsii formalmente constitute con proprio solutio e di una desinatori della considerata della conside

S. Commissione elettorate
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costiluita una commissione elettorate.

Per la composizione della slessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un/a lavoratore/rice dall'unità produttiva, non candidato/a.

Compili della Commissione
 Commissione elattorale ha il compilo di:

a) ricovore la presentazione dalle liste, rimettendo immedialamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesso ai

requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione della listo;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo allo operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale; d) d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei volt;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici delle liste.
7. Affissioni

7. Affissioni
Le liste del/delle candidati/e dovranno essere portate a conoscenza del/delle lavoratort/rici, a cura della Commissione elettorate, mediante affissione nell'albu di cui al punto 1, almono olto giorni prima della data fissala per le elezioni.

B. Scrutatori/rici

E in facoltà dei/delle presentatori/rici di ciascuna lista di designare uno/a scrutatore/rice per ciascun seggio elettorale, scalto/a fra i/ia laveratori/rici non candidali/e. Segrotezza del voto

Nelle clazioni il voto è segreto e diretto e non può essere per lettora ne per interposta persona.

10. Schede elellorali La votazione ha luogo a mezzo di schada unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.





In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le scheda devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la

loro preparazione e la volazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del volo. La scheda deve essere consegnata a ciascun/a elettore/rice all'atto della volazione dal/la Presidente del seggio

Il voto di fiste sará espresso mediante crocette tracciata sulla intestazione della lista.

Il vota è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

### 11. Preferenze

L'elottore può manifestare la preferenza solo per un/a candidato/a della lista da lui volata

L'indicazione di più preferenza date alla stessa lista vale unicamente como volazione della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulti i voti di preferenza.

12. Modalità della votazione

Il luago e il calendario di volazione saranno stabilli dalla Commissione elettorate, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tuttive gli/le aventi diritto l'osorcizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ublicazione degli impianti e il numero della votanti la dovessero richiedere, potranno essore stabiliti più luoghi di volazione, evitando perattro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle azionde con più unità produttive le volazioni avranno luogo di norma contestualmente.

Luggo e calendario di volaziona dovraziona postali a conoscenza di tuttife ifle lavoratori/rici mediante comunicazioni nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima dal giorno fissalo per le volazioni.

# 13. Composizione del seggio elettorele

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un/a Presidente, nominato/a dalla Commissione elettorale.

# 14. Altrezzatura del seggio elottorale

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elattorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrulinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli/lile elettor/rici aventi diritto al voto presso di esso.

### 15. Riconoscimento degli/ile elettori/rici

Glifie elettorifrici per assere ammessite al voto, dovranno osibire al Presidente del seggio un documento personale; essife dovranno essore riconosciutife da almeno due deglifite scrutatorifrici del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concornente le operazioni elettorali.

### 16. Compiti del/la Presidento

Il/la Presidente larà apporre all'olettore/rice, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.

### 17. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avrenno inizio subito dono la chiusura delle operazioni glettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.

Al termine dello scrutinio, a cura della Presidente del seggio, il verbalo dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schade, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riapilonative di calcolo dandone allo nel proprio verbale.

Traphiogenea di calcolo darione anchi ne proprio verbate.

La Commissione eleltorelle al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantine la integrità e ciò almeno per tre mesi, Successivamente sarà distrutto alla presenza di un/a delegato/a della Commissione elettorale e di un/a delegato/a della Direzione

18, Ricorsi alla Commissione elettorale

La Commissione elettorale, sulla base del risultati di scrutinio, procede alla assognazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essero sottoscritto de tutti i/le componenti della Commissione stessa

19, Comitato delife garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entre 10 gg. ad apposito Comitato delifle garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componento designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessale al ricorso, da un rappresentante dell'associazione datoriale locate di appartenenza, ed è presieduto dall'a Direttore/rice della DII o da un/a suo/a delegato/a, Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

20. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o dosignazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziondate a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

21. Adempimenti dell'Impresa

at consentire de un impresso della Commissione elettorale l'elenco dei/le dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentira il corretto svolgimento delle oporazioni elettorali.

### Art. 9 (Formazione professionale)

Le parti condividono percorsi ed orientamenti in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgero il ruolo di primo piano che le spetta nella rnodernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorso umano e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al

miglioramento della competitività delle impreso, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.

Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, a livello nazionale o nelle regioni a particolare rilevanza cooperativa saranno costitutte apposite Commissioni consultive per una valutazione dei (abbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare.

Le parti individuano nel Fondo interprofessionale Fondo iNFDCOUS lo stumento per effettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impognano a socione e i progetti territoriali, settoriali e aziondali che seranno presentati in tale ambito.

# (Occupaziono)

Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed all'argare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuovo forme di sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario. Impegno tra le parti.

napagno da le paro. In relazione alla recenti modifiche legistative di cui alla legge n. 92/2012, te parti convengono sulla necessità di addiventre a una più puntuale definizione in materia di lavoro stagionale in relazione al presente c.c.n.t. e, a tale scopo, si impegnano a incontratsi entro 3 mesi dalla firma dell'accordo.

### Art. 11 (Contributo assistenza contrattuale)

Le aziendo cooperative ed i lavoratori sono tenuti a versare a favoro delle Organizzazioni stiputanti il c.c.n.l. un contributo a litolo di assistenza contrattuale. L'entità di tale contributo viene fissata nello 0,35% del minimo contrattuale nazionale conglobato, di cui lo 0,21% a carico dei datori di lavoro e lo 0,14% a carico del lavoratore

Le modelità di esezione e di versamento del contributo sono stabilite dalla Commissione paritetica di cui all'arti 12.

# PARTE COMUNE

# Art. 12

(Previdenza complementare e fondi întegrativi)

# a) Previdenza complementare

E) istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Integrativo denominate FONDO DIGNITA. ognominator Concordo.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di tavoro sia disciplinato dal presente c.c.n.l. cho siano stati assunti ed abbiano superato,

ove previsto, il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
   contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mosì presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di apprendistato.
- L'adasione dei lavoralori al Fondo è volontaria

Le contribuzioni dovule al Fondo, da parte del lavoratore aderente e dal datore di lavoro dal quala dipende, sono costituite da:

- con decorrona at la 1º gennaio 2015; 11,2% a carico del dalore di lavoro commisurato alla refribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento;
   l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento;

Jully

una quota di T.F.R. pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati;
 il 100% del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione.
 Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo.
 Per gli impiegati fobbligo del vorsamento del T.F.R. si inlende assolto col versamento ai sensi della tegislazione vigente.
 Delta contribuzione, sempre a condizione di partieticità, sarà versela anche in caso di mancata prostazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assonza obbligatoria per maternità.
 E' fotta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari acciuntivi fino al prostazione.

comporte, microtino de assertar decegación por materiale.

E' fotta salva la facoltà del lavoratore di difettuare versamenti volontari aggiuntivi fine al massimo di deduzione fiscole consentito dalla leggo.

E' fotta salva la facoltà del lavoratore di difettuare versamenti volontari aggiuntivi fine al massimo di deduzione fiscole consentito dalla leggo.

Le parti convengono di destinare a copertura delle speso di costituzione e di avvio del Fondo la semma di Euro 2,58 a carico del datori di lavoro quale contributo una tantum par ciascun dipendente in forzo alla dela del 1 gennaio 2015. Tali somme davono essere versate entre 60 giorni dalla dala dell'atto costitutivo del Fondo, modalità da definirsi nell'accordo attuativo.

b) Fondo integrativo sanitario

Le Parti Sociali di cui sopra convengeno di contattare le più importanti società di mutua assistenza at fine di erogare un servizio realmente funzionale e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva atesura del CCNL verrà indicata la società con cui serà stipulate adeguata convenzione.

c) Casse integrazioni "extra-legem"

Le parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le Organizzazioni firmatarie del presente c.c.n.l. costituiscano Casse integrazioni "extra-legem" o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli operei una integrazione salariale in caso di matattia o di infortunio aggiuntiva a quella liquidate dall'INPS e dall'INAL.

Cammanto.

Lo parti convengono altresi che la costituzione delle Casse "extra-legem" potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione paritetica sull'orgamento in oggetto e nei limiti e con le modalità che la Commissione stessa avrà individuato.

d) Commissioni per fondi, C.A.C., "extra-legem" Le parti decidono di costituire una Commissione paritotica con il compito di definire le modalità per la applicazione e la gestione di quanto previste dall'art. 11 e dal presente articolo relativamente al contributo di assistenza contrattuate, ai fondi integrativi sanitari e previdenziali e alla costituzione delle Casse "extra-legem". La Commissione è delegata a decidere l'ostensione del Fondo integrativo sanitario agli operal avventizi e a stabilire le misure del contributo.

### Art. 13 (Lavoratori svantaggiati)

I lavoratori a tempo indoterminato di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilisme e che intendeno accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del Sorvizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti intiluzioni o ancora presso sedi di comunità terapeutiche individuate dell'art. 124, D.P.R. n. 309/1990, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è devuta all'esecuzione del trattamento riabilitativa e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni (art. 124, D.P.R. n. 309/1990). 309/1990).

Tale periodo, considerate di aspettativa non retribuita, non è computabile come anzienità utile agli elfetti del 1.f.r., e degli scatti di anzianità.

I lavoratori a tempo indeterminato (amiliari di lossicodipondente od etilistà possono assere posti, a domanda, in aspottativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, qualora il relativo servizio ne attosti la necessità, per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.

Le relativo domande devono essere presentate al detore di favoro per iscritto e corrodate da idonea documentazione redatta dai Servizi sanitari o dalle altro

strutture sopra indicate.

# Art. 13 bis (Applicazione legge n. 104/1992)

l lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiadano il passaggio a

I lavoratori a tempo indeterminato genitori di portatori di handican prave, comprovato dai survizi santiati completti in el infratti di non interessi di la la tempo parziale (ove consentito dalla leggo) hanno diritto di precedonazi rispetto di alla fivoratori.

Ai sensi della L. n. 104/1992 e successive modificazioni ai lavoratori a tempo indeterminato che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, brovi permessi non refibibili, la cui richiesta dovrè essere avanzata con congruo articipo.

Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con confratti a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal latore di lavoratori calla salve le normative vicenti.

presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione ad il nome del lavoratore sostituito, falle salve le normative vigenti

# Art. 14 (Mezzi di Irasporto)

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.

Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore ma dallo stesso lavoratore, questi ha diritto, a litolo di rimborso spose, ad un compenso che dovrà essore

determinate dei contratti integrativi.

1 contratti integrativi, fatta salve egni pattuizione preesistente, individueranno situazioni e casi in cui comspondere al lavoratore una indennità di trasporto per il contratti integrativi, fatta salve egni pattuizione preesistente, individueranno situazioni e casi in cui comspondere al lavoratore una indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e stabiliranno misure e modalità di corresponsione.

L'indennità non è dovuta nell caso l'azionda metta a disposizione un proprio mezzo di trasporto.

# (Rimbarsa saasa)

Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbano essere rimborsate previa documentazione entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
I contratti integrativi potranno stabilire divorse modalità di rimborse spase per vitto, alloggio e viaggio, nonchi il rimborse delle piccole spese non documentabili,

Hempo impiegato per il vieggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Il tempo impiegato per il vieggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'eventuale tempo eccedente il normale orano contrattuale potrò essere remunerato o attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario o attraverso un'indennità di trasferta da stabilire nella contrattazione di secondo livello.

# Art, 15 bis (Trasferimenti)

La comunicazione del trasferimento deve essere fatta per iscritto al lavoratore, ed inviata per conocenza alla R.S.U.J.R.S.A., con il massimo anticipo possibile risporto alla data del trasferimento modosimo. Il trasferimento deve basarsi su comprovate ragioni tecnicho, organizzative e produttive o per altre ragioni previste dalla

regge.

Il lavoratore che venga trasferito dalla azienda ad altra sede di lavore conserva il trattumento economico goduto nelle sede di provenienza, escluse quelle indennità o competenze che siano increnti alle condizioni locali o alla particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine che non ricorrano nella nuova

destinazione.

Nel caso di trasferimento, disposto dall'azienda, in via definitiva da una sede all'attra della stessa cooperativa, qualora il trasferimento dia luogo anche all'effettivo cambio di residenza, il lavoratore ha diritto al rimberso, a titolo di indennità di trasferimento e nei limiti previsti dall'art. 51 del TUIR, previa documentazione, delle spesa sostenute per il trasferimento della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 15%.

Il lavoratore che non accetti il trasferimento e risolva il rapporto di lavoro ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e del

trattamento di fine rapporto.

Art. 16 (Servizio civile)

Si applicano ai lavoratori le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17



Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'art. 33, della legge n. 49/1987 (sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civilo, hanno diritto alla consorvazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.L.C.P.S. 13 settombro 1946, n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare.

(Mense)

In ordine all'istituzione di mense aziendali o intereziondali, tenuto conto della grando varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, le conperative e le Organizzazioni sindacati verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità, modalità, e condizioni, di istituzione del servizio mensa ovviemente nello realtà produttivo e territoriali che lo giustifichino.

In tale ipotesi le aziende cooperative concorreranno al pagamento del pasto nella misura da concordare nella contrattazione di secondo tivello.

# Art. 19 (Classificazione dei lavoralori)

Fremesse
Liavoratori sono Inquadrati in una classificazione unica di sette tivelli, in ciascuno dei quali sono compresa diversa categorie di lavoratori anche se per gli stessi, agli effetti delle norme di legge o delle disposizioni contrattuali, mutualistiche, previdenziali e simili, sono previsti, allo stato, trattamenti differenziati. I requisili di appartenenza alla qualifica di "quadri" sono deliniti dall'art. 45.

Ai singoli livolli corrispondono altrettanti livelli di retribuzione minima tabellare nazionalo, di cui ai successivi artt. 48 e 60,

A single invito component an interest in interest in the carafteristiche ad i requisiti per l'inquadramente delle mansioni nel livello stesso.

I profiti, indicati esclusivamente per i lavoratori con mansioni impiegatizie e per gli operai florovivalsti, rappresentano le carafteristiche essenziali del contenuto professionale della mansioni in essi considerale ed hanno valore esomplificativo.

Per le mansioni non rappresontate nei profili, l'inquadramento sarà affettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili delle qualifiche

indicate in ciascup livello.

indicate in ciascun livello.

I profili per il personale con mansioni operale sono definiti ai sonsi dell'art. 3, lell. e), punto 10.

In sede di stipulazione dei contratti di secondo livello saranno stabiliti i lavori de considerarsi pesanti o nocivi, le aventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariati da corrispondersi agli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibili a detti lavori pesanti.

Al lavoratori specializzati o non ai quali il datore di lavoro conferisco l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da

Le parti concordano che la nuova classificazione unica non ha alcun effetto sulle norme contenute nel c.c.n.l. riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizio. Tali diversi trattamenti, pertanto, conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascuno istituto e delle singolo norme che nell'ambito dell'interio contratto.

L'inquardamente dell'impieza dell'interio contratto.

Einquadramento degli implegati e degli opera in forza di momento di stipula del presente c.c.n.t. avverrà in base alla tabella sotto riportata, nella quale sono indicati i fivetti di inquadramento, i parametri e le figure professionali.

La nuova classificazione, inoltre, non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni implegatizie e mansioni non implegatizie richiamate e non richiamate nel c c.n.l. stesso

Livatio	Parametro	Figure professionali	
1"	151,70	Impiegati (ex implegati 1" livello)	
2*	136,38	Implegati (ex implegati 2° livollo)	
3*	125,53	tmpiegati - Operai (ex impiegati 3º livello, ex operai specializzati super)	
4*	115,72	tmpiegali - Operal (ox mpiegali 4º livello, ex operal specializzali)	
5*	111,00	Operai (ex operai qualificati super)	
6*	107,78	Impiegati - Operai (ex implegati 5° tivello, ex operai qualificati)	
7"	100,00	Impiegati - Operai (ex impiegali 6º livello, ex operai comuni)	

1º livello (ex impingati 1º livello, par. 151,70)

Apportengono a questo livello gli impiegati di concetto che, non investiti dei potori o delle incombenze propri del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro e con il dirigonto all'organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azionda, con autonomia di conceziono e potore d'iniziativa.

Profili

Direttori tecnici, emministrativi, commerciali ed eltre figure con analoghe caratteristiche e funzioni.

Nello aziendo di servizi rientra in tale 1º livello il Direttore del Centro elaborazione dati.

Rientrano nel 1º livello gli "agenti" che pur assumi con tale qualifica, collaborano di direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente nell'ipotesi di eziende prive di Direttore ed al quali siano affidati dal medesimo datore di lavoro poteri ed incombenze propri di detto 1º livello e che provvedone quindi, con autonomia di concezione e potere di iniziativa, all'organizzazione e gestione generalo tocnice efo amministrativa dell'ozienda.

Analogamente nello eziende vitivinicole rientrano nol 1º livello quello "invologi" che collaborano di rettamente con il datore di lavoro o con il dirigente, nell'ipotesi di eziende prive di Direttore, e che provvedone, quindi, con autonomia di concezione e relativa responsabilità, a tutte le operazioni concernenti la produzione di vino o di altre bevande alcoliche.

2º (ivello (ex impiegati 2º lívello, par. 136,38)

деригатоти

Арраrtengeno a questo livello gli impiegati di concetto cha, allo dirette dipendenze del datere di lavoro, o del dirigente o del Direttere, provvedono con relativo potere di iniziativa, alla gustione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa.

# Profili

Capo reparto e capo ufficio tecnico, commerciale, amministrativo.

Agente: l'impigato che dispone, in diorimento al plano di coltivazione prestabilito, l'esecuzione dei relativi lavori da parte del personale dipendente; provvede, su autorizzazione del datere di lavoro o di chi per lui, agli acquisti dei cancimi, mangimi, sementi, ecc., alle vendite dei prodotti, alla campravendita dei bestiame; provvede, su autorizzazione del datore di lavoro e di chi per lui, all'assunzione ed ai licenziamenti del personale operate o dei coloni; è incancato dalla tenuta dei primi libri contabili e dai libretti colonici.

contabili e dei libretti colonici.

Enologo: provvede a tutte le operazioni concernanti la produzione di vini o bevande alcoliche. Dispone e controlla le operazioni di pigiatura, fermentazione, chiaficazione e correzione delle uve, dei mosti e delle vinacce stabilendo modalità e tempi della effettuazione dei travasi. Accorte, anche attraverso enalisi di camploni, lo caratteristiche relative alla gradazione alcolica, gusto, odore e colore di un dato vino o di una bevaruta alcolica.

Progettista: responsabile della elaborazione e realizzazione di progetti di parchi e giardini.

Analista CED: l'impiegato che effettua to analisi e gli studi per individuare e proporre soluzioni ai problomi dei vari comparti aziendali attraverso l'uso dell'elaborazione. Programma le risorse necessario per le varie fasi, raccoglie dati circa le procedure e le pressi esistenti nelle aziende. Valuta le esigenze delle unità interessate e definisce, insieme con i responsabili delle singole funzioni, gli "input" e gli "output" del sistema informatico, nonché la forma, la periodicità ed i supporti relativi.

3° livello (ex impiagati 3° livello - Ex operaì specializzati super, par. 125.53)

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, in esecuzione delle disposizioni laro impartite e, quindi, con relativo potere d'iniziativa, esplicano mansioni del ramo tecnico, amministrativo o commerciale in relazione alla loro specifica competenza professionale e che rispondono ai superiori, da cui dipendono, della esatta esecuzione dei compiti loro affidati.

uene esatta esecuzione dal compiti foro amdati.

Appartengono a questo livello gli operal che svolgono lavori complessi nell'attività produttiva richiedenti specifica competenza professionale acquisita per titolo o per prattea, con autonomia di conceziono, polivalenza e che coordinano altro personale.

Profili dagli impiegati

Sottoggenti - contabili - impiegati amministrativi o commerciali - aiuto enologo - addetti ufficio commerciale estero.

Ibridatore-selezionatore: l'operato che, con autonomia esecutivo ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottonere ibridi di 1º generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata at ciclo di lavorazione assegnatogli.

Condultore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'opereio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza Conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'opereio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per litolo, oltre alta guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette macchine, svolgendo un'attività lavorativa polivatorio (come condullore e come meccanico).

Conduttore-meccanico di autotreni o di autoriticolali: l'operaio che, con autonomin esecutiva ed clevata compotenza professionale acquisita per pratica o per litolo, eftre alla guida di autorieni, autoriticolali od automezzi di portata superiore a 75 o provvede alla tero manutenzione e alle riparazioni ordinario effettuabili con le

litolo, oftre alla guida di autotreni, autoarticolati od automozzi di ponala superiore a 1 o q provveci auto intro mandenzione a site inplitazioni autori della di autori di alto provinci autori di autori di

Giardiniere: l'aperaio che, con autonomia esecutiva od elevata competenza professionate acquisita por pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terrono, le concimazioni necessarie, i somi, i tipi di piante e feventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e lo dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre, predispone ed esegue i lavori

di cui sopra assumendone la responsabilità.

Condultore di caldaie a vapore: colui che in possosso di apposito certificato di ablilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elavata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una allività lavorativa polivalente

4º livello (ex impiegati 4º livello - Ex operai specializzati, par. 116,72)

Declaratorie

Appartengene a questo livello gli impiegati che in possesso di esperienza, sotto la guida del delore di lavoro o degli Impiegati superiori, eseguono le istruzioni per il disbrigo di operazioni inerenti la contabilità, amministrazione e simili e le Istruzioni per il disbrigo delle operazioni colturali e di lavorazione o di commercializzazione dei prodotti

Appartengono a quosto livello gli operai che, alle dirotto dipendenze di superiori, svolgono lavori complessi nell'altivilà produttiva richiedenti specifica competenze professionate acquisita per titolo o per pratica, senza autonomia di concezione, ma con capacità di autonomia esecutiva nelle mansioni loro affidate o polivatenza e possono coordinare altro personate di livello inferiore.

Profili degli impiegati

Addetti al servizi amministrativi, commerciati od al reparti - Assistenti - Operatori CED - Disegnatori tecnici - Magazzinieri, anche di aziende vitivinicole, cicè gli impiegati cui à affidata la responsabilità del magazzino, con la tenuta dei libri di carico e scarico, e che rispondono della buona conservazione di merci, prodotti, macchine, utensifi, e di quant'altro occorrente ai bisogni dell'azienda; su disposizioni impartite direttamente dal datore di lavoro o de impiegati gererchicamente superiori, provvedono alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto loro affidato ed alla relativo registrazione contabile-amministrativa.

Profili degli operal florovivalsti

Pronii aggii operal norovivalsu

Vivalsti, i potatori, gli innestatori ed ibridatori, i preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, i selezionatori di piante innestate, i conduttori patentati di autorireri, di autorirezzi e trattori, i conduttori di caldate con patente divorsa dal 1° e 2° grado, i meccanid, gli elettricisti, gli spedizionieri, i costruttori di serre. Per i lavoratori specializzati ai quali il datore di tavoro conferisce l'incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione salariale da stabilitsi nei contratti di secondo tivello.

5° livello (ox operai qualificati super, par. 110,99)

Declaratorio

Appartengono a questo livello gli operai che provvedono alla gestione di processi produttivi e/o di lavorazioni complasse che signo in grado di svolgere mansion polivalenti in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo e possono coordinare attre personale di tivollo inferiore.

Profili degli operai florovivaisti

Aiuto innestatori in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze, addetti agli impianti termici

6° livello (ex implegati 5° livello - Ex operai qualificati, par. 107,78)

Apportengona a questo livello gli impiegati d'ordine che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa Apparlengono a questo livello gli apprai che provvedono alla gestione di processi produttivi o/o di lavorazione in possesso di specifiche conoscenzo o capacità professionali e polivalenza acquisite per pratica.

Stenografi - Dattilografi - Addetti a semplici mansioni di segreteria - Addetti alle spedizioni - Terminalista CED addetto alla acquisizione dei dati.

Profili degli operal florovivaisti

Aiulanti degli operai specializzati e i preparatori di sequa da irrorazioni, gli irroratori portatori di tancia per trattamonti antiperassitari, gli imballatori, gli addetti agli impianti termici, i conduttori di piccoli trattori e mezzi meccanici semoventi, i trapiantatori di piante ornamentali adulte con zolta:

7º livello (ex implegati 6º livello - Ex operai comuni, par. 100)

Declaratoria

Appartiene a questo livello il personale d'ordine che svolge mansioni proprie della loro qualifica.

Appartengano a questo livello gli operai con capacità di eseguire lavorazioni semplici non richiedenti specifiche competenze professionali.

Profili degli impiegati

Uscieri - Fattorini - Commessi.

Profili degli operal florovivalsti

Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali,

Lavoratori non professionalizzati

Appartengeno a questa area gli operai agricoli che nell'anno solere precedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate complessiva inferiori a 51, che svolgono mansioni che non richiedono alcuna professionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda inquadrabili nei fivelli 3° - 4° - 5° + 6° - 7°.

Norma transitoria

Troute desertions

Per i Javostafri di Sº livello (es operal qualificati "super"), si concorda di demandare l'introduzione di late qualifica ai prossimi rinnevi contrattuali di secondo livello.

Nel caso si ventichi che tale inquadramento coinvolga oltre il 10% degli operal di 6° livello (qualificati), le parti titolari del secondo livello contrattuale individueranno le opportune fasi di applicazione graduale del nuovo fivello contrattuale.

Tale norma di salvaguardia si intende superata dove la contrattazione di secondo livello ne ha già previsto l'applicazione.

Art. 20 (Indennità di alta prolossionalità)

Nei confronti dei lavoratori, operai e implegati, ad alta professionalità, da individuare a fivello territoriale a aziendate, che ricoprono funzioni di particolare nilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e azientare, che nopreno unizioni al particolare nilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità a progradire nell'apprendimento professionale, in presonza di procisi incorrichi organizzalivi, potrà essere concordata in tali sedi una indennità di professionalità da corrispondere per futto le mensitità previste contrattualmonte e da conteggiare ai fini del L.f.r.



# Arl. 20 bis

Al lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile amministrativo e per il maggior impegno professionale richlesto, una indennità mensie nella misura di € 25,00.

Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro.

L'indennità è corrisposta per 12 monsilità, salvo casi di assenza per poriodi superiori al mese, e, in derega agli anti. 48, comma 4, e 60, comma 6 la sua misura mensillo not e frazionabile. mensila non é frazionabile.

### Note a verbale

Nei casi in cui la contrattazione preesistante non preveda l'indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di secondo livello le refativa disciplina.

Norma transitoria

Visstansione dell'indennità agli operai, alle condizioni previste dal presente articolo, avverrà previo affidamento formale della mansione da parte della cooperativa.

# Art. 21 (Mansioni e cambiamenti di qualifica)

Il lavoratore deve essere adibito alla mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il tratiamento economico ad essa comispondente. Il lavoratore che per esigenze dell'azienda, sia adibito temporaneamente ed occezionalmento a mensioni di quelifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico del livello cui apparlione,

Qualora il lavoratore sia adibito, invece, a mansioni di qualità auperiore, acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento

Qualora il lavoratore sia adibilo, invece, a mansioni di qualità superiore, acquisisce il diritto, por lutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento oconomico previsto per la qualifica superiore.

Il lavoratore acquisisce anche il diritto alle qualifica superiore dopo aver svolto con carallere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesì so impiegato, e, se operaio, quando sia stato adibilo continualivamente a dotta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure salturariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni favorativi nel corso in un anno.

La temporanea sostituzione di un dipendonte appartenente alla qualifica superiore, assente con diritto alla conservazione del posto, non fa acquisire al sostituto il peasaggio alla qualifica superiore ma gli dà solo diritto, sin dall'inizio della sostituzione e per lutto la durata di ossa, al trattamento economico corrispondente a detta restifica superiore.

Ai fini del passaggio di qualifica dell'operato pertanto non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operat assenti per il periodo di An initi dei passaggio di quanteta den operano pertanto non vengono conteggiate de giornare prestate nei casi di sostituzione tempo in cui dura la conservazione del posto dell'assente. In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore deve essere registrato sulla documentazione di lavoro

### Art. 22 (Orario di lavoro e flessibilità)

L'oratio di lavoro contrattuate ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.

contratazione di secondo invisio.

Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavore.

Allo acopo di far frente a particolari esigenza produttiva efo di mercato, è istituito un monte-cre di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 80 ore per anno civile, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con crari superiori e quello contrattuale ed in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispottivamenta ridotti.

Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 80 ore di flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentaro in modalità dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione.

Per i rapporti di lavoro di brove durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svollo ed al conseguente prolungamento del rapporto di tavoro.

La retribuzione da corrispondere ai lavoratori interessati sarà commisurata all'orario estifimanale contrattuale sia nei periodi di superamento cho in quelli di corrispondento riduzione dell'orario e di riconoscimento di ripose compensativo, anche agli defitali degli istituti contrattuali.

Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi di orario come sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; qualla centranti nei suddetti regimi di orario, ma superiori all'orario settimanale contrattuale esaranno invece retribuite con una maggiorazione, la cui misura sarà elabilita dalla contrattazione di Il livelto, da liquidarsi nei periodi di superamento.

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali.

Le prostati ausurtuscono di un aumento di permessi retribuiti annoi pari a 12 ore;

Le modalità di godimento di lati permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale.

Le modalità di godimento di lali permessi saranno concordate ira le parti in sede aziendale.

Agli implogati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con prestazione ridotta e agli operai con cantratto a tempo parziale il numero di ore di permessi di cui sopra

sarà rapportato all'eflettiva prestazione leveraliva.

Per gli opera a tempo determinato si la riferimento a quanto stabilito dall'art. 60.

Iavoratore ha facoltà di usufutire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da all'ingere da un apposito monte-pre cumulativo individuale, irinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmento previste, a fronte di:

prestazioni lavorative di cui ell'8\* comma del presente articolo;

- prestazioni lavorative di cui ella" comma dei presente anicoto;
prestazioni lavorative di cui ella" comma dei presente anicoto;
prestazioni lavorative dellottuate nei giorni di riposo settimanale di cui all'art. 27;
prostazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui ell'art. 28 (in relazione affe norme ivi previste).
Il lavoratore dovrà segnataro l'intenzione di usofruire della facolità di cui al comma precedente all'inizio di periodi tavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comminicazione all'improsa dallo collocaziono dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità di istituzione dei monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi serà materia della contrattazione in sede decentrata così

come le specifiche modelità di utilizzazione.

Lonia e apponente influente de influence de la settora e della deparibilità dei prodotti, formo restando quanto previato ai commi precedenti, ai fini di quanto previato dell'articolo 4, comma 2, del D.L.g.s. n. 66/2003, la durato media dell'orario di lavoro deve assere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a sei

Ai sonsi dell' articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, è comunque possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di 2º livello.

# Art. 23 (Lavoro a tempo parziale)

L'instaurazione del rapporte a tempo pazziale per implegati ed operal deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni.

La trasformazione del rapporte di lavoro da tempo piene a tempo pazziale, e vicoversa, potrà avvenire soltanto per accordo tra le parti interessate.

In caso di assunzione di personale a tempo piene il lavoratore a tempo pazziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni.

La prestazione di lavoro potrà svilupparsi in modo orizzontato, verticale o ciclico. Gli istituti economici e normativi previsti dal presente c.c.n.l. sono rapportati alla

prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo piono.

prestazione lavorativa ridotta rispotto a quella a tempo piono.
In caso di lavoro a tempo pazziale orizzontale i giorni di ferie saranno calcolati secondo i criteri stabiliti all'art. 29 del presente c.c.n.l.
E' consentitu la prestazione di lavoro supplementare ovo sila giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle R.S.U. o
R.S.A. In toi caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno sotare, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati. Le ore

K.S.A. in tel caso il tuvoro supptementare non deve superare, nei anno seare, la misura del 25% rispeto au trato o ai pendid di ravoro concordati. Le ore supptementari incidano su tutti gli stituti contrattosi. Per il computo del t.f.r. si fa riforimento alla normo in materia del presente c.c.n.t.

Il lavoro supptementare od il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale sono retributti ai sonsi degli artt. 22, 46 e 58 del presente c.c.n.t.

Per quanto riguarda la possibilità di introduzione di clausolo etastiche e flossibili si fa riforimento alla vigenta legislazione.

I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 12% dei lavoretori a tempo indeterminato o giornate equivatenti (divisoro 270) e comunque con un minimo di 2.1 limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di secondo livello.

Art. 24 (Apprendistate)

Per la disciplina dell'apprendistato si fa ritorimento alle vigenti normo di legge salvo quanto disposto dal presente contratto.

Le parti si danno reciprocemente atto che, qualora intervanissero disposizioni in maleria di apprendistato non compatibili col presente impianto controttuale, si incontroranno tempestivamento per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere la mansioni proprie dei livolti dal 1º el 6º.

li periodo di prova è pari a quello previsio dal c.c.n.l. per la categoria di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto. La durata minima dei contratto di apprendistato disciplinato dal presente articolo non può essere inferiore a 6 mesi.

La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:

24 mesi per i lavoratori che devono svolgere le mansioni dei 6° livello - 36 mosi per gli altri livelli L'Inquadramento o il relativo trattamento economico è così determinato;

- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante (pari a 12 mesi): due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo (pari a 12 mesi); un livallo solto quello di destinazione finale;nel terzo ed ultimo periodo (pari a 12 mesi); inquadramento al livello di destinazione

Gli apprendisti con destinazione finale al 6º livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dalla fine del primo periodo di apprendistato, Per gli apprendisti con qualifica di impligato non si terrà conto del 5º livello riferito sottanto a qualifiche operato, Pertunto, la progressione dei livelli sarà ad esempio la seguente: 7º- 6º-4º-3º.

A tutti gli apprendisti operai, in quanto lavoratori a tempo indeterminate si applicano te norme det c.c.n.l. relativo a tale categoria pertante agli stessi gli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze e non attraverso il terzo elemento. Analogamente agli apprendisti implegati sarà garantito to stesso trattamento previsto per oli altri implegati a tompo indeterminato.

Al termine del periodo di formazione la cooperativa e l'apprendista potranno recodere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni, In caso di mancato esercizio della facoltà di recosso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Agli apprendisti si applicano tutte le norme del contratto collettivo non esplicitamente i modificate dal presente articolo.

E'in ogni caso vietato retribuire l'apprendista socondo tanffe di cottimo.

In relazione alla previsione disciplinata dal TU sull'apprendistato D.L.gs. n. 167/2011, art. 4, in merito alla possibilità che le parti negoziati individuino la figure o carattere artigionale per effoltuare percorsi di apprendistato fino ad un complessivo periodo di 60 mesi, le parti stipulanti si impegnato a verificare delle soluzioni per il settore agricolo entro 1 anno dalla data di stipula.

La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.

1 principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantira una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regolo sulla formazione nell'apprendistato professionalizzania

La cooperativa e l'apprendista sotloscriveranno, nei tempi previsti dalla legge, un piano formativo individuale, che sarà redatto tenendo conto del facsimile allegato. Le parti si danno atto che la definizione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla aztenda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversati per un monte complessivo non superiore a 120 ore per la durata del finencio è disciplinata dalle Regioni sertitie le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titoto di studio e della competenzo dell'apprendisti. Per i territori dove questo non è si realizza sarà comunque possibile assumere apprendisti essendo la formazione di tipo professionalizzante el di mestiere svotta sotto la responsabilità della cooperativa.

La formazione interna non sarà inferiore a 60 ore medie annue (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato

Le formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche serà coerente con la qualifica professionale al fini contrattuali da conseguire.

Una quota del monte ore dovrà ossere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla
conoscenza dei diritti e dei doveri nol rapporto di lavoro, una quota concernerà l'organizzazione aziendale e dul ciclo produttivo al fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.

Le ora di formazione relative alla sicurezza sul lavoro e all'organizzazione aziendate dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione potranno assere realizzato attraverso modalità di formazione in alternanza, on the Job, in affiancamento a con moduli di formazione teorica.

La formazione interna, anche con modalità coleming, è prevista por le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essero oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facondo ricorso anche a modalifa e-learning, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.

Ulteriori modalifà e articolazioni dolla formazione potranno essere definite dalla contrattazione di 2º livolto.

Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasforire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in

relazione agli oblettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza la iniziative formative esteme ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prime del termine il detore di tavoro attesta l'attività formativa svolta:

Lo funzioni di futore possono essere svolte da un favoratore di adeguata qualifica designato dall'impresa. Nalle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di lutore della formazione può essere svolta direttamente da un amministratore. Il nominativo del tutore sarà indicato nel piano formativo individuale

In attasa della definizione dal libretto formativo, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita saranno registrate su una scheda realizzata in base al facsimile allegato.

# Approndistato în cicli stagionali

Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente articolo è consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a lempo determinato, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione, L'apprendistato per cicli stagionali può essere svolto nei confronti degli operai limitatamente per il raggiungimento della qualificha previste nei livelli dat 3° at 5° e per gli

implegati per i livetti dal 1° al 4°.

La prostaziono di ciascuno dei repporti a tempo determinato deve essere svolta nell'ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.

Gli apprendisti assunti per cicli stagionali saranno inquadrati a un tivello infonore a quello di arrivo per metà del periodo di apprendistato, successivamento sarenno

inquadrati al livello di arrivo

Allo scopo di offrire reciproche garanzia sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sará comunicata al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.

Per i rapporti di apprendistato stagionale la durata della formazione serà riproporzionala in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Agli operai apprendisti a tempo determinato non si applica l'art, 56 comma 3 del presente c.c.n.l.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - Apprendistato di alla formazione e ricerco Application of appropriate per a deposition processories and a second procession of appropriate per a deposition procession of appropriate per a deposition procession of appropriate per a deposition of a deposition of appropriate per a deposition of a deposition of appropriate per a deposition of a de

disposizioni previste dalle Regioni e/o dalle istituzioni della istruzione e della formazione professionale deputale al rilascio dei relativi titoli.

Salvo diverse disposizioni di tali Istituzioni è applicabile la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante relativa a: periodo di prova, durata del contratto, inquadramento professionale, garanzie normative, modalità di svolgimento della formazione aziendate, piano formativo individuale, tutore, libretto formativo.

Apprendistato per lavoratori in mobilià
Ai sensi della vigenti disposizioni di legge possono essere assunti con contratto apprendistato lavoratori iscritti nella liste di mobilità,
In quasti casi, fermi i fimiti di legge relativi all'operatività delle riduzioni contributivo, si applicano tutte le norma di cui al presonte articolo.

Gli operal apprendisti a tempo determinato possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operal a tompo indeterminato

# Disposizioni transitorie

Aj contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011, art. 4 e del presente contratto continua ad applicarsi la previgente normativa di legge e contrattuale fino alla naturale scadenza

# Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente alto che qualora intervenissero disposizioni in materia di apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontraranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni

Profili formativi per apprendistato professionalizzanto









1. Aree aziondali	2. Profili formativi di nferimento	3. Conoscenzo di prodotti e servizi e del contosto azlendale	4. Canoscanz a della basi lacniche e scientifiche	5, Conosconza e cupacilò di ullizzo di tocniche e metodi di lavero
Amministrazione e gestiono ezlendate	Tecnici amministrazione, finanza, controlle di gestione Operatori di contabilità Tecnici di gestione personale Operatori di sognitaria di sognitaria di sognitaria di sognitaria di sognitaria	Conoscenza de prodolti e servizi di settore	Contobilitó generale Linguo Informática e tocalca bancario	Tecniche di: gestione aziendale; archiviazione; amministrazione dol personalo, sviluppo organizzalito e formazione Rapporti con anli ed istituti
Ricerca e sviluppo do! prodotto/processo		Concacenza delle malarie prime, doi prodolli o dei servizi di settore	Lingue	Tecniche, metodi di lavoro e sistemi HACCP Analisi di laboratorio
Produzione	Tecnici programmazione della produzione Tecnici di produzione (gestione repartolunià operativa) Tecnici delle produzioni vegetali Tecnici delle produzioni vegetali Tecnici delle produzioni animali Conduttori di processi e sistemi automatizzati operatori di produzione e servizi Addelli alle attività agriffurisiliche Operatore aprilocione proportione di produzione d	avorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti; lecniche di allovamento; attività proprie dollo azionde agrituristiche; tecniche di avorazione	htateriali di lavoro, implanti, macchinati, macchine operatrici	Tocnicho, melodi di lavoro e sistemi HACCP
Logistica	Tecnici programmozione della logistica Tecnici naprovvigionament Magazziniori Operatori alla movimentazione e stoccaggio	Conoscenza delle malerie prime, dei	conservaziono dei prodolli alimonteri durante il	Fecniche, nictodi di lavoro e sistemi HACCP Tecniche di megazzino e stoccaggio
Sistemi informaliyi	Tecnici sistema informativo aziendato Tecnici di informatica industriale	Conoscenza de prodotli e servizi di selloro		Tecniche e melodi di lavoro
Commerciale e comunicazione	Tecnici zommarciale/ markeling/ organuzaziome vandite Operatori servizi zommerciali Vanditari Vanditari Vanditari Tecnici comunicazione e immagine	Conoscenza de prodolli e sarvizi di sellore	Struttura della rote distributiva Lingue	Tecniche di comunicazione Tocniche ricerce di mercato Tocniche di vendin Tocniche di markeling Sarvizio clienti
Manutenzione - Impiantistica	Tecnici di programmazione della manutenzione Manutentori Progettisti di impiamentazione/ adeguamento impianti	Conoscenza de prodotti, dell'impiuntistica di produzione e servizi di sellore	tavoro, component.	Tecniche di manutenziono (tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica e/o eteltronica e/o pneumatica, ecc.)

Art. 25 (Contratto di inserimento)

Il contratto di inserimento è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge.

# Art. 26 (Contratto di somministrazione e lavoro)

Le prestazioni di lavoro lemporaneo possono essere ulilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art, 20 del D.Lgs. n. 276/2003 anche nei seguenti:

- esigonze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;

- sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assagnate;- sostituzione di lavoratori in feric, previo accordo con R.S.U./R.S.A.;

- sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art, 47 del presente c.c.n.t.;



- sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspottative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di tegge e di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/1992 (Portatori di gravi handicap), D.P.R. n. 194/2001 (Volontariato di protezione civile), D.P.R.

309/1990 (Lavoratori lossicodipendenti), legga n. 162/1992 (Volentariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico);

attività straordinarie connesse al fancio di nuovi prodotti o a campagne promozionali; sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufrulscono dei riposi per allattamento, timitalamente alle ore non lavorate per fali riposi.

Il contratto di lavore (temporaneo) può essere proregato una sola votia per un periodo non superiore al primo, perdurando le cause che le hanno giustificato.

I lavoratori somministrati occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% del tavoratori o tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa au base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dis luogo a un numero inferiora a due

resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei.

Del ricorso al favoro temporaneo deve essere data proventiva comunicazione alle R.S.U.R.S.A. e, in mancanza, alle DO.SS. territoriali stipulanti il presente

n.L. indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. , morento en memoro dei comitante, le quantituta e la informazione. L'effettivo andamento del ricorso a lalo strumento à sottoposto a verifica annuale tra lo perti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni di legge.

(Riposo sottimanale)

Ai lavoratori è dovuto un ripose sollimanale di 24 ore consecutive, possibilmento in coincidenza con la domenica. Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di tavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro giorno della sellimana

seumana.

Ai minori deve essere assicurate un periodo di riposo sattimanate di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Per comprovete ragioni di ordina tecnico e organizzativo il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possone ossere interrotti noi casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Per i lavoratori addetti al bestiama e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo sellimanate, la regolamentazione di tate riposo è despetati di caracte filiale caracte filiale.

demandata ai contratti di secondo livello.

Art. 28 (Giorni festivi)

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- il 1° dell'anno:
- il 6 gennaio, Epifania del Signore; - il gioma di lunedi dopo Pasqua:
- il 25 aprile, anniversario della Rherazione;
- maggio, festa del lavoro;
- il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
- il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
   il 1º novembre, giorno di Ognissanti;
- 18 dicembre, giorno dell'Immacolala Concezione; il 25 dicembre, giorno di Natale; il 26 dicembre, S. Stefano;

- ta festa del Palmon del luono.

Quando la festa del Petrono del luogo cade di domenica o in un giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno foriale s

Quantur la lissa del restron dei notifica de un un manta o ni un giorno testivo miniscrimente, si consider restron i giorno di cale a sassiguarine.
Per il trattamento da praticarsi si lavoratori nei giorni di lossività nazionali ed infraseltimanali valgono le dispossizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90 o partanto, nella ricorrenza delle fostività nazionali ed infraseltimanali di cui el presente articolo anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:

sion il seguente tratamento:
- se non lavorand verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
- se non lavorand verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;
- se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precadente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro difettivamente prestate, maggiorata
dalla percantuale por il tavoro festivo.
Il tratamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto al lavoratori a tempo indeterminato di cui all'art. 56 del presente
alto, anche so detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasottimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto

contratto, anche so delli lavoratori sano sospesi dali lavoro, mentro per la lassinta vinastitunantali, in lesso di applicatione della percentualo relativo al 3º etemento prevista dall'art. 60 per i lavoratori operni a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentualo relativo al 3º etemento prevista dall'art. 60 quando non vi sia prestazione di lavoro, in caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per la ore di lavoro effettivamento eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 58.

A seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54, con disposizioni in materia di giotni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedento, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per la festività

resse sorà il seguento:

- isse sora il seguento; per la fastività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prime domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto della toggo

- per la fastività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherò il trattamento previsto dalla loggo
   marzo 1954, n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effotti;
   per le qualtro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensiono, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorativa a tutti gli effotti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione nermalmento devuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effottiva prestazione lavorativa.
   Le parti individuali direttamente interessate possono altresi convenire:
   che la prostazione di lavoro svolta nelle predotte 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invoce che con la giornata di stipendio o di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimente sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
   che sia preventivamento concordata tra le stesse parti la non effottuazione della prestozione favorativa nelle giornate di festività soppresse, nel quale caso sarà corrisposta al favoratore sottanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

Art 29

Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato spette, per ogni anno di servizio prestato prosso la stessa azienda, un periodo di forte retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).

Nel caso di assunziane, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, nonché net caso di contratte a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicosimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso fazionda.

La frazione di mese superiore al 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Por i giovani dal 14 ai 16 anni, vale l'art. 23, della legge n. 977 del 17 oltobre 1967.

Le ferie sono irrinunciabili e devono essare godute di regiota nel periodo concordato con l'azienda, sentite le esigenza del lavoratore. Comunque, il lavoratore può scegliare la data in cui effettuario fine alla metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavora.

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 63.

Per gli operai a tempo determinato il periodo di forie di cui al comma 1 maturerà per 365esimi in relazione allo giornate lavorate. Per il pagamento e il godimento delle stesso si fa riferimento all'art. 60. Ai lavoralori con rapporto a tempo indeterminato spetta, per ogni anno di servizio prestato prosso la slassa azienda, un periodo di forie retribuito pari a 26

delle stesse si fa riferimento all'art. 60.

Art. 30 (Congedo matrimoniale a permessi straordinari)

Il lavoratore con qualifica di impiegato o di operato a tempo indeterminato che contrae matrimonio ha diritto ad un pormosso straordinario di 15 giorni con retribuzione

normalo.

Nel caso di OTD il permesso straordinario di cui ai primo comma sarà di:
15 gg. per lavoratori con contratto per più di 150 giornate lavorative;
- 10 gg. per lavoratori con contratto da 101 e 150 giornate lavorative;
- 5 gg. per lavoratori con contratto da 51 a 100 giornato lavorative.

Il congedo straordinario deve essere goduto, salvo divorso accordo tra cooperativa o tavoratore, entro 30 giorni dalla data del matrimonio previa consegna del relativo

Il lavoratore dovrà presentare la richiesta con anticipo di almeno 15 giorni dall'inizio del congedo.







L'impiegato ha, altresi, diritto a permessi retribuiti fino a 5 giorni noll'anno e, nel caso di assunzione, liconziamento o dimissioni nei corso dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine, agli impiegati spettano tanti dodicesimi doi permessi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azionda. Inoltre tali permessi non sono usufruibili cumulativamento a periodi di ferie, salvo comprovati casi eccezionali e comunque esaurito il periodo di ferie maturato.

As sensi di quanto stabibilo dell'articolo 4 della legge n. 53/2000, si precisa che spello al lavoratora in costanza di rapporto sia a tempo determinato che indeterminato il permosso retribuilo di tre giorni favorativi all'anno in caso di decesso o di grave e documentata infermittà del coniuge o di un parento entro il secondo grado o del convivente. In quest'ultimo caso la convivenza deve risultare de cortificazione anagrafica. Durante tali permessi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in servizio.

A decorrer dal 1° gennaio 2015, ad integrazione del citato articolo 4 e qualora si tratti del secondo evento futtuoso nell'anno, spella al lavoratora un giorno di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge, di un parente entro il 2° grado o del convivente (a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica).
Il lavoratoro, sia a tempo determinato che indeterminato, ha inoltre diritto a un glorno di permesso retribuito in caso di decesso di affine di primo grado.

I cungedi o i parmessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle fene per gli impiegati e gli operai a tempo indeterminato.
Fermo restando l'applicazione di tutte le norme di cui all'anticolo 47 del D.Lgs. n. 151/2001, il congedo non retribuito per matattia del figlio di cui al comma 2 del citato articolo è elevato da 5 a 8 giorni lavorativi all'anno.

Per la concessione delle aspetialive non retribuite si fa riterimento alla normativa vigente (articolo 4, legge 8 marzo 2000 n. 53 e D.M. 21 luglio 2000). In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore è riconosciuto al padre un giorno di permesso retribuito.

Entro 7 giorni dal superamento dei limiti di conservazione del posto di lavoro per matattia, il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto di richiodere in forma scritta un periodo di aspetialiva per un poriodo massimo di 6 mesi, durante il quale non gli spetitoria il arbitibuzione e non decorrorà l'anzianità ad alcun fine di legge e di contratto.

Per usufruire di lale aspetialiva il favoratore dovrà consegnaro i confficati medici attestanti il perdurare della malattia.

A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologio grave e continuativa che comporti terapie salva vita, periodicamente documentata da specialisti del servizio

sanitario nazionale, nonché in caso di sclerosi multipia o progrossiva, il lavoratore potrà fruiro previa richiesta scritta di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e, comunque, di durata non superiore a 6 mesì. Nota a verbale

I permessi aggiunityi di cui al presente articolo saranno dassorbiti in tutto o in parte in caso di estensione di tali benefici in forza di provvedimenti di legge,

# Art 31 (Permessi per formazione professionale)

Al lavoratore a tempo indeterminato che frequenta corsi di formazione ed aggiornamento professionale di interosse agricolo, ivi compresa la formazione continua ai sensi dell'art, 6 della logge n. 53/2000, istituiti in applicazione della intese intervenute tra to parti firmatorie del c.c.n.l. e/o istituiti da enti qualificati e riconosciuti, è concesso un parmesso retribuito per il periodo di tempo strettamente nocessario alla partecipazione al corso.

Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 200 ore nell'arco del triennio con facoltà di utilizzarle in un solo anno. Il numero dei lavoratori a tempo

indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei pormessì nocessari per partecipare aì corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori e tempo indeterminato ed il 10% per quelle aciende che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato. I permossi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Il dirito al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professionale di cui sopra è esteso ad ogni offotto anche ai lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la padicolare natura dol rapporto, sono demandate alla contrattazione di

Al sensi ed agli effetti dell'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoralori a tempo Indeterminato, con almeno S anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono presentare domanda al datore di lavoro per usufruire del congedo per la formazione, così come disciplinato al citato art. 5 della legge n. 53.

In particulare, i lavoratori che vagliono usufruire del congedo formativo da 5 mesi a 11 mesi continuativi, devono presentare domanda al datore di lavoro con neno 3 mesi di anticipo sull'inizio del periodo di congedo.

Per le domande di poriodi inferiori ai 5 mesi, la domanda andrà presentata due mesi prima dell'inizio del periodo di congedo.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispondere al lavoratore entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento della stessa, sia in caso di differimento o di diniego.

Il numero di lavoratori a tempo indeterminato di poni singola azienda che può fruiro del congedo formativo, non può superare 1 unità nel caso di aziende da 4 a 50 lavoratori, ed il 2% dei lavoratori nel caso di azlonde con più di 50 unità.

La possibilità di fruire del congedo formativo è estesa anche ai lavoratori a tempo determinato che ebbiano almeno 7 anni di anzianità con la stessa azienda,

determinata su 150 giornate lavorative medie.

Nel caso di lavoratori a tempo determinato il numero dei tavoratori di ogni singola azienda che può fruire del congedo formativo, è pari ad 1 ogni 100 unità o

# Art. 32 (Permessi per recupero scolastico)

Al Javoratore a tempo indeterminato e a tempo pieno che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso rotribuito di 150 ore nell'arco di un

triannio con facoltà di utilizzarlo anche in un solo anno. Tale monte ore va riproporzionato per i part-time.

Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiaro dei permessi per partecipare ai delli corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 lavoratori a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 lavoratori a tempo indeterminato

ll diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è estaso ad ogni effetto anche ai lavoratori a tempo determinato. Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate alla contrattazione di secondo livello. Tale diritto è esteso anche ai lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi specifici istituiti de enti pubblici o legalmente riconosciuti per la scolarizzazione e por l'apprendimento della lingua italiana.

# Art 33 (Organizzazione del lavoro)

E' demandato el contratti di secondo livello il compito di individuare soluzioni alle ad assicurare ai lavoratori a tempo indoterminato l'affettivo godimento dei riposi, delle terie e dello festività ed alle aziendo la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del tavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario o possibile, del carico di manodopera aziendale

# Arl. 34 (13° e 14° mensilità)

l lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13° e 14° monsilità, pari rispottivamente alla retribuzione percepite nel mese di dicembre e agosto. Salvo divorsa pattuizione collottiva preesistente, la 13° mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentro la 14º monsilità entro il 10 agosto; dette mensifità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno

la quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette monsilità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto

La corresponsione de) dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova

La frazione di meso superiore a 15 giorni viene considerela come meso intero.

Per i lavoratori operai con rapporto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 60 (3° elemento).

# Art. 35 (Cessione, trasformazione e successione di azienda)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. la cessione, la successione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda cooperativa, non risolve di diritto il rapporto di favoro.

In tal caso il personate mantieno nei confronti della nuova cooperativa i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dat presente c.c n.t. e dalla contrattazione di secondo tiveflo.

Eventuali liquidazioni che dovessere avvenire saranno considerate quali acconti della liquidazione finale

la casa di fallimento a successiva cessazione dell'attività de parte dell'azienda e di licenziamento del lavoratoro, questi conserva nei confronti della destione liquidatrice il diritto al preavviso e al t.f.r., nonché alle spettanze e agli emolumenti previsti dal presente c.c.n.t. e dalla contrattazione di secondo livello.

> Art. 36 (Anticipazione sul trattamento di fine rapporto)

A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatora di lavoro con almeno olto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattemento cui avrebbo diritto nel caso di cossazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente net limite del 10% degli avanti titolo di cui al precedente camma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:

- Spesa sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competenti struttura sanitaria:
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo;
- costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suoto o in proprietà anche conquenta con il proprio coniuge o libilare congiuntamente con il proprio coniuge dei diritto di superficie;
  ristrutturazione della casa di propriotà dal richiedente o in proprietà comuna col proprio coniuga;- congedo formativo ai sensi dell'art, 31 del presente c.c.n.l.
- L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vieno detratta, a lutiti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cuì alla lott, a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione ritasciata dallo competenti strutturo

Ai fini della detorminazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelli per la terapia o l'intervento, comprensivi delle eventuali spase complementari essanziali.

La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da une dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il

compratore o promittente compratore, non sia proprietario o comproprietario di aftra casa di abilazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economicopopolare, nonche dell'eventuate proliminare di vendita con firma autenticata.

L'importo dell'anticipazione verrà crogato all'etto della presentazione dell'atto notarife il quale dovrà essere perfezionato antre sei most dall'accettazione della domanda.

La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata

- da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o compropriotario di altra casa di abitazione o assegnatario con pallo di riscalto di una casa economico-popolare; - da copia autenticata della licenza edilizia;
  - dal progetto, comprensivo doi costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'Ordino professionale
- La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui alla lett. d) del presente articolo dovrit essere corredata

dagli stessi documenti di cui al comma precodente, esclusi quelli niferiti alla proprietà del suolo.

Nel casi di richiesta di anticipaziono previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, noi limiti massimi dell'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:

- il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti o da impiegare entro un anno dall'erogazione stessa; il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostituliva di notorietà attestante l'offettivo ed integrale impiego della somma anticipata
- per le finalità per cui le stessa è stata erogota;

  l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata rodatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progotto e i costi della stessa.

La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lett. c) e d) dovranno essero ultimate entro due anni dalla data della prima anticipazione.

Tulle la islanze di anticipazione debbono essere presentale con raccomandata A.R. entro il mose di febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta

entro i due masi successivi,
In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera de costruire o ristrutturare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato tuogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale

L'aventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerè con riferimento al 1º gannalo di ogni anno. Ai fini della formazione dell'eventuele graduatoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di stratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abila e, a parilà di condizioni, si darà precedonza al lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.

I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotosi di ristrutturazione, Qualora tutti i suesposti criteri non stano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domando.

Nei casi più urgenti l'anticipazione per terapia ed interventi straordinani, potrà essero concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria.

# Art 37 (Risoluzione del rapporto di lavoro)

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire con il licanziamento per giusta causa o giustificato motivo, con le dimissioni per giusta causa o ragioni personali, secondo le disposizioni delle leggi n. 604 del 15 luglio 1966 e n. 300 del 20 maggio 1970 che vengono estese ed applicate in tutta le aziende

- a proscindere dal numero dei dipendenti occupati in conformità alla lagge 11 maggio 1990, n. 108.

  Rapprosentano giustificati motivi di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della lagge 15 luglio 1956, n. 604, i seguenti fatti:

   maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cut alla legge n. 54/1982;
  - cessazione dell'altività aziondale e cossazione dell'altività per fino contratto di locazione; sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente
  - personale con rapporto a tempo indetorminato.

Per i lavoratori a tempo determinato mentranti nel cosiddetto organico aziendale si applicano le norme sui diritti e doven contrattuali stabiliti nel prosente articolo calate nel particolare rapporto.

Esse debbono pertanto intendersi come motivi di risoluzione dell'apporto di lavoro anticipata rispetto alla data di normale conclusione della fase lavorativa.

A lair giustificati motivi si aggiungono i seguenti: - modificazione del piano di attività a fronte di procossi di ristrutturazione o conversione aziendale;

- riduzione dell'altività a seguilo di eccezionali e/o particolari avversità atmosferiche; - modificazioni dell'ordinamento colturale sul quale era basata la costituzione dell'organico di operai a tempo determinato;- modificazione dell'assegnazione di lavorazione di prodotti soggetti a contingentamonto,

Nelle predette fallispecie il rapporto si risolve a semplice comunicazione aziendale e senza che dalle stosse derivi alcuna indennità sostitutiva per le giornale non

A richiesta una verifica di tale evento potrà essere attuata tempostivamente a tivoflo territoriale e aziendale.

Nel caso la cui la risoluzione del rapporto avvenga in assenza di una delle causali richiamate nel presente articolo, all'operaio a tempo determinato incluso negli organici degli OTD compete una indennità pari alla ratribuzione di sel giomate di lavoro.

Gli eventuali ficonziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure provisto dalle tro citato feggi, saranno comunicati e discussi

preventivamente anche con le Rappresentanze sindacati, prima della fase esecutiva.

In ogni caso le aziendo sono tenute a ricercare te tonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con te OO.SS.

Possono rappresentaro motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti:

violenza e vio di fatto;

riduzione arbitraria della retribuzione, mancete corresponsione della stessa per oltro tre mesi;- modifica unitelerate di eventuali condizioni e, trattament Individuali pattuiti.

# Art. 38 (Disciplina aziendale)

a) Diritti e doveri del lavoratore

Il lavoratore, in tutte le manifestezioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di aducazione verso i compagni di lavoro e di subordinezione verso i superiori, gli ordini dei quali è lenuto ad ossorvare, In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipondente ai sensi di collaborazione a di urbanità.

L'azienda avrà cura di mettore i lavoratori in condizione di evilare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltro che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tonuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Il lavoratore deve logge un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particulare

nspettare l'orario di lavoro ed adempiere elle formalità prescritte dell'azionda per il controllo delle presenze; dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni

impartite dai superiori;

conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre profitto, con danno della cooperativa, de quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'ezianda, no svolgere altività contrario egli interessi della produzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la riscluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dell'art. 2125 cod. civ.; - avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui effidati.

# b) Provvedimenti disciplinari

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:

- emmonizione verbale;
- ammonizione scritta:
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
   sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;- Econziamento senza preavviso ma con trattamento di line

L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cuì allo lett. a), b), c) e d) serà offettuata nel rispetto della norme contenute nell'art. 7 della leggo 20 maggio 1970, n.

Il provvedimento di cui al punto e) sarà adottato in conformità enche con le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 11 maggio 1990, n. 108.

Ferme restando le garanzie procedurali previste dall'art. 7 della L. n. 300/1970, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere l'empestivamente avviate quando sia osqurita l'attività istruttoria necessaria alle rituale e completa contestazione degli addebiti.

I provvedimenti disciplinari devono essere comministi non oltre il trentosimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni o dallo scadare del quinto giorno

successivo alla formale contestazione se le glustificazioni non sono pervenute.

Tutti i provvedimenti disciplinari iniziali entro il 30 novembre 2014, inteso come giomo di ricezione della lettera di contestazione, devano essere comminati non oltre il sessantesimo glorno dal ricevimento delle glustificazioni o dallo scadera del quinto giorno successivo alla formate contestazione se le giustificazioni non sono parvenule\_

# 1) Ammonizione - multa - sospensione

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima moncanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la mulla nei soi mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattero di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la mulla o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incoro nei provvedimenti dell'ammonizione, della mulla o della sospensione il tavoratore:

che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di maleriale impossibilità di richiederia;

- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione:
- che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligonza; che arrechi per disallenzione danni alle macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorezione o che ometta di avvertire

tompestivamente il suo superioro diretto di eventuali guasti al macchinario in genero o della evidente imaggianta dell'andemento del macchinario stesso;

- che sia trovato addonnentato;
- che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
- che introduca, senza autorizzazione, bevande elcooliche nello stabilimento; che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore varrà inoltre allontanato;
- che si presti a diverbio litigioso, con o senze vio di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa
- che procoda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dollo stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o semprechè si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;

per conto terzi,

- che occulti scarti di lavorazione:

che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda; che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'iglene, gila disciplina, semproché gli atti relativi non debbano essere quniti con punizione giù grave in relazione all'entità

o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione; ripetute violazioni delle disposizioni relativo all'uso di mozzi di protezione antinfortunistica.

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti islituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale e, in mancanza di queste, all'istituto assicuratore

# 2) Licenziamento per cause disciplinari

Il licenziamento con immediata risoluziono del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mencanze più gravi ed, in via esemplificativa, nel seguenti casi: - rissa o vie di fatto nell'ezienda;

- assenza ingiustificatà por tre giorni consecutivi o per tre volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; gravi offeso verso i compagni di lavoro;
- lavorazione o costruzione, all'interno dello stabilimento senza autorizzazione dolla Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto ferzi allorché si tratti di
- lavorazione o costruzione di rilevanza; movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e limbrature di schade;
- recidiva nella mancanza di cui al punto 12 della norma 1 del presente articolo;
- recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dalo luogo a due sospensioni nei dodici mesì antacedenti;- furlo in azienda;
   abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
- danneggiamento volontaño di impianti, di macchinari o di materiali; trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
- danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici.
- alli implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; alterazioni doloso dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
- concorrenza slealo:
- inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocaro gravi incidenti alle persone o alle coso;- insuperdinazione grave verso i superiori,

# Ап. 39 (Preavviso)

La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa deve essere eduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono cosi stabiliti: - 6 mesi in caso di licenziamento e 3 mosi in caso di dimissioni per gli impiegati di 1° e 2° livello;

- 4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli impiegati e gli oporai di 3° n 4° livello;- 2 mesi in coso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per lutti gli altri tavoratori. In caso di mancato preevviso in tutto o in parte nei termini suddotti, è dovuta dall'una all'aftra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della

rotribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore,

Durante il periodo di pregyviso il lavoratore potrà fruire di adequati permessi per la ricerca di un'altra occupazione. Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l'indennità di mangato pregyviso,

# Art. 40 (Controversie individuali)

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendonte dall'applicazione di loggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direllamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali lerritoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperirenno il tentativo di composizione della vertenza. Le parti potranno concordare a livello territoriale modalità di applicazione della L. n. 108/1990.

Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ad errones applicazione dell'art. 21 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento serà espletato con l'assistanza di due esperfi, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratoro.

(Controversie callettive)

Entro 15 giorni dalla segnalaziono di una dello parti, la Organizzazioni contraenti debbono intorvenire por esaminaro e comporre le controversio collettiva insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge e del c.c.n.l..

### Art. 42 (Condizioni di miglior favore)

Le norme contanute nel presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori, già previste dai contratti preesiatonti, ivi compresi quelli in vigore per le imprese private non cooperative.

# PARTE IMPLEGATI E QUADRI

### Art. 43 (Assunzione)

Assunzione a lemno indeterminato ed a termine

L'assunzione con rapparto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di alto scritto anche in forma di lettere, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di implego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova a la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente c.e.n.l. e dai contratti integrativi.

L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di alto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la ratribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.

L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata ai soggetti preposti nello forme di legge.

Le clausoile concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse inferiori.

Ogni modifica della condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto.

L'applicazione del presente contretto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto acritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione,

# Ast. 44 (Periodo di prova)

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto; in mancanza di questo l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dai contratti integrativi per il livello cui l'impiegato stesso appartieno in baso alle mansioni che è chiamato e svolgere.
Il periodo di prova è fissato in mosi 4 per gli impiegati di 1°, 2° a 3° livello e in masi 2 per gli impiegati di 4°, 6° e 7° livello.
L'impiegato acquiste il diritto all'assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio anche se sottoposto a periodo di prova.

I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può rocedare in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso; in tol caso l'impiegato deve, entro 30 giorni, rilasciare l'abitazione eventualmente fomitagli.

Superato il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva senza necossità di conferma ed il servizio prestato deve computarsi agli offetti dell'anzianità dell'impiegalo,

In caso di rocesso nel corso del periodo di prova o al termine di esso, l'impiogato ha diritto alto stipendio per l'intero mese nel quale è avvenuto il recesso, nonché

ai dodicesimi rolativi alle ferie, alle mensilità aggiunive ed al traltamento di fine rapporto di cui agli ortt. 29, 34 e 53 del prosente contratto.

Qualora il recesso venga intimato dal datere di lavoro, l'impiegato ha diritto per sé e per i propri familiari al rimborso delle spese di viaggio necessaria a tornare al luogo di provenienze, nonche at rimborso delle spese di trasporto di mobilio, sempre che il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato can il datore di lavoro.

### Art. 45 (Quadri)

In esplicita applicazione contrattuale della lagge n. 190 del 13 maggio 1985 (riconoscimento dei quadri) le parti concordano di Individuare l'area dei quadri aziondali e di definire adeguali strumenti normaliv

Sano individuati quadri aziendati quei lavoratori cho, senza rivestire i poteri o svolgem le funzioni tipiche dei dirigenti, svolgono ruali di rilevante importanza al fini dello sviluppo e dei perseguimento degli objettivi dell'impriesa, con autonomia nella gestione delle risorse, gestendo o coordinando significativo unità organizzativo (uomini elo mozzi, do servizi), oppure esplicando funzioni specialistiche di particolare rillevo e valenza, funzioni con responsabilità di rappresentanza, progettualità e ricora.

. I quadri aziendali sono caralterizzali da nolevole capacità di assunzione di responsablità, autonomia, capacità innovative ed attitudine a lavorare per obiettivi

globali ad integrali.

Le parti concordano che i profili sepra riportati vadano individuali di norma nell'ambito del 1° o 2° livollo impiegati di cui al precedente art. 19, formo restando tuttavia, in particolare per il 2° livollo, la non automaticità fra l'appartenenza al tivollo e l'attribuzione della qualifica di quadro. Si concorda di definire un sistema retributivo per i quadri che abbia natura flessibile e che sia filerito ai saguenti criteri:

- 1) Criterio oggettivo (ruolo):
- complessità e difficaltà del contesta in cui il quadro deve operare;
- competenze specialistiche e gestionali richieste del ruolo;ampiezza dell'autonomia e delle dolegho di potere ricovute; grado di influenza sui risultati aziendali anche di tipo
- 2) Criterio soggettivo (prestazione):
- competenze tecnico-professionali ed attitudine all'aggiornamento;
- capacifià gestionali in riferimento alla programmazione ed al controllo; capacità di sovraintendenza e coordinamento dalle risorse affidatogli;- capacità di promuovere e gestire l'innovazione; rapporto tra obiettivì e risultati consequili-

In sede aziendale, tranile confronto tra le parti, verranno esaminate le diverse posizioni di lavoro al fine di individuare l'osistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica di quadro.

# Indonnità di funzione

viene istituita per i quadri una indennità di professionalità articolata sui livelli in cui è state definita la figure professionale del quadro e in relazione agli specifici contonuti professionali e sulla scorta di una valutazione operante tramite i critori suesposti.

Tale indennità, legate allo svolgimento delle funzioni di quadro, sarà part ad un minimo di euro 180,00 mensili per i quadri di 1º livello e ad un minimo di euro 125,00 per i quadri di 2º livello.

Le madesime indennità polranno essere incrementate in sede di contrattazione integrativa aziendate.

Sono fatte selve le condizioni di miglior favore precedentemente in vigore.
Si concorda mottre che detto indennità saranno corrisposte per tutte le mensilità previste contrattualmente e saranno conteggiale a) fini del t.t.r.

# Responsabilità civile e penale legata alla prestazion

L'azienda è lonula a fulciare, anche tramite apposita polizza, il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nollo svolgimento delle proprie funzioni. Sano falti salvi i dirilli per l'attestazione normativa di brevetti elo pubblicazioni.
Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa gravo o dolo e relative

a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

Art. 46 (Lavoro straordinario, festivo, nollumo)

Si considera:

25

rph

- tavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
- lavoro nottumo, quello esaguito dalle 22,00 alle 6,00 del mattino successivo; lavoro festivo, quello esaguito noi giorni festivi di cui all'art. 28;
- Javoro supplementare, quello svolto oltro forario normale individuate per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cul al 1° comma dell'art. 22, Il lavoro straordinario non può superare le due ore giomaliere e le dodici settimanali, al sensi delle leggi vigenti.

Il lavoro straordinario e festivo è effettualo sollanto per particolari esigenze dell'azienda e può assere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità a pagato all'alto della corresponsione della retribuzione, nollo stesso meso nel quale è stato eseguito.

- Le perconluali di maggiorazione, do applicare sugli elementi della retribuzione indicati al 1° comma dell'art. 48, sono le seguenti: a) lavoro straordinario: 30%;
- b) lavoro notturno: 50%;
- c) lavoro festivo: 50%:
- d) lavoro straordinario festivo: 60%;
- e) lavoro festivo notturno: 65%; f) lavoro supplementare: 10%.

Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per tatune categorie impiagatizie lo svolgimento della prestazione tavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'arario di lavoro nei termini a modi previsti dall'ant. 22 del presente contralto, è domandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in ellemativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo por le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese di aprila o al termine degli anzidotti periodi

Il limite massimo individuale di favoro straordinado è comunque stabilito in 230 ore annue

# Art. 47 (Aspetlativa)

Nelle aziende con oltre 5 impiegati, può essere concesse all'impiegato, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocumento al normale andamento del servizio, un periodo di aspetitativa da un minimo di Ironta giorni ad un massimo di 6 mesi.

Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, nè decome l'anzianità agli effetti dell'art. 49 del prosente contratto.

Nello stesso momento, nell'ambito della stessa azienda, può beneficiare dell'aspettativa un solo impiegato.

Il dalore di lavoro darà comunicazione scrilla all'implegato sia in caso di accoglimento che di rigetto della richiasta, Nell'arco di un quinquennio non può essare richiesto dallo siasso impiegato un periodo di aspettativa che complessivamente superi i sei mesi,

# (Retribuzione)

Elementi della retribuzione, previsti dal c.c.n.l.;

- minimo nazionale di s(ipendio base mensile; indennità di contingenza come da legge 26 febbraio 1986, n. 38 a leggi o accordi successivi;
- E.d.r. di cui all'accordo intercanfederale 31 luglio 1992; decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornalicro o orario.

  Lo entità di tale minimo contrattuate conglobato sono Indicate nell'allegata labella (Allegato 1).

- La retribuzione degli impiegati agricoli è pertante così composta: minimo nazionale contrattuale conglobato;
- minimo di stipendio integrativo;
- aumenti periodici di anzianità.

Agli affetti dal computo dai vari istituli economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione orana si ottlene dividendo l'Importo mensile per 169. L'articolazione delle voci riquardanti i minimi di stipendio di cui al 3° comma dovrà essere effettuate altraverso l'indicazione dei minimi distinti per livello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi).
Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntivo, il lavoro straordinano, ecc., si dovrà effettuare sugli elementi della

retribuzione indicati al 3° comma del presente articolo.

I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella "Area impiegati o quadri" con le decorrenze in essa indicate,

Norma transitoria

Le parti si danno alto che il conglobemento dell'importo economico relativo al titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione integrativa del precedente c.c.n.l. con le seguenti modalità:

1° e 2º livello: conglobamento dell'importo economico relativo alla laurea;

- 3" e 4" livello: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di scuola modia superiore;- 6" e 7" livello: conglobamento dell'importo aconomico relativo al diploma di scuola media inferiore.

Gli impiegati agricoli del 3°, 4°, 6° e 7° tivello con titolo di studio superiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno mantenuto la differenza come assegno "ad personam" non riassorbibile.

Il valore dell'importo economico per i vari titoli di studio in cifra fissa è quello determinato dai contratti integrativi stipulati con le imprese private a partire dal 31

dicembre 1984. L'indicazione dei livelli si riferisce al sistema di classificazione in vigore al momento del conglobame

# Art. 49 (Scetti di enzianità)

L'impiegato per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda ha dirillo, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa. A partire dal 1º gennaio 1987, l'importo degli aumenti periodici per enzianità è fissato per ogni livollo di impiegati e valevole per tutto il territorio nazionale, nolle

Livelle	Iniporti
1*	Euro 33,05
2.	Euro 29,44
3°	Euro 26,66
4°	Euro 24,79
6*	Euro 23,76
7"	Euro 22,21

La misura di lali aumenti periodici si applicherà, sempre con decorrenza dal 1º gennaio 1987, per gli aumenti periodici che malureranno successivamenta a tale dala,


L'importo degli aumenti periodici per enzianità corrisposti in periodi precedenti il presonte contratto resta valido per gli aumenti periodici maturati alla data del 31

Gli aumenti periodici per anzianità sono stabilili nel numero massimo di 12 e decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

L'impiegalo, nel caso di passaggio ad un livello superiore, conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto ella loro rivalutazione. Tale rivalutazione, per gli aumenti periodici maturati sino alla data del 31 dicembre 1986, serà effettuata sulla base dell'importo stabilito da pattuizioni precedenti. Por gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limitalamente ad essi, ta rivalutazione sará effettuata sulla base dell'importo stabilito da patituizioni precede Por gli aumenti periodici maturati successivamente a tale data e limitalamente ad essi, ta rivalutazione sará effettuata sulla base del nuovo importo fissato dal presente contratto.

In tale igolesi. l'implegato avrà altresì diritto agli ulleriori aumenti periodici di anzianità, sino a raggiungere il numero massimo maturabile sopra stabilito, La frazione di biennia in corso al momento del passaggio di livello, sorà utile agli effelli della molurazione del successivo aumento periodico por anzianità.

Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui è in vigore una diversa disciplina derivante dalla contrattazione preesistente. Per tali realtà è demandata alla contrattazione di soconda livello il compito di individuaro tempi a modalità per la emogeneizzazione dell'istitute alla normativa del contrattazione di soconda livello il compito di individuaro tempi a modalità per la emogeneizzazione dell'istitute alla normativa del contrattazione di soconda livello il compito di individuaro tempi a modalità per la emogeneizzazione dell'istitute alla normativa del contrattazione di soconda livello il compito di individuaro tempi a modalità per la emogeneizzazione dell'istitute alla normativa del contrattazione dell'istitute alla normativa dell'istitu







# Art. 50 (Malallia ed infortunio)

Nei casi di infortunio non sul lavoro o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo messimo di 12 mesi, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 18 mesi. Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro e di malatila professionale riconosciute, il diritto alla conservazione del posto si protrae fino a 24 mesì nell'arco di 36 mesi.

Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto, in tal caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione

dell'indennilà sostilutiva del poriodo di preavviso, salvi restando tutti gli altri diritti acquisili dagli impiegati in dipendenza del presente contratto.

Tenuto conto della asigonze di produzione a della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'altività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, ello stesso sarà conservato il posto.

In tal caso il driftlo del datore di l'avord, selo stosso sara conservato i posto.

In tal caso il driftlo del datore di l'avord di sostiture l'impiggato infortunato decorrarà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invelidità permanento.

L'impiegato avrà però diritto al trattamento economico, nonché all'alloggio, per i pariodi previsti dal presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso del al trattamento di fine rapporto, nella misura prevista rispettivamento dagli artt. 39 e 53,

L'assenza per malattira od infortunio deve essere comunicale al datore di levoro ontro 3 giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

In agai caso, l'impiegato à tenuto a produrre il certificato medico.

### a) Malattia

L'impiegato in stato di malattia avrà diritto al seguente trattamento economico:

Anni di anzianila presso Fozianda	Carresponsiono dello stipendio mensilo funo a mesi	Corresponsione di mazzo stipendio mensile lino и mesi
	3	3
u) Inferiore a 5		
b) Da 5 a 10	5	5
c) Oltre i 10	6	6

Agii effetti del trattamente aconomico previsto dalla tabella procedente, i periodi di sospensione per malattia si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi; mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia verificalisi anteriormente ai 12 mesi considerati,

# b) Infortunio

L'implegato in stato di infortunio avrà diritto al seguente trattamento economico:

Anni di anzianità presso l'azienda	Corresponsione della stipendia mensite fino a mesi	Corresponsione di mezzo stipendio mensile lino a mesi
a) Inferiore a 5	3	3
t) Da 5 a 10	5	5
c) Oltre i 10	δ	6

Agli effetti del trattamento economico previsto dalla tabella precedente, i periodi di sospensione per infortunio si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di 12 mesi, montre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per infortunio verificalisi enteriormente ai 12 mesi considerati.

# Art. 51 (Previdenza ed essistenza)

Le Parti di cui sopra convengono di adottare il costituendo Fondo pensione integrativa denominato FONDO DIGNITA'.

Le Parti Sociali convengeno inoltre di contattare le più importanti società di mutua assistenza al fine di orogare un servizio realmente funzionato e al passo con i tempi a disposizione dei propri associati. Nella successiva stesura del CCNL, verrà indicata la società con cui sarà stiputata adequata convenzione

(Previdenza ed assistenza per il part-time)

Vedi art, 51,

# (Trattamento di fine rapporto)

All'impiogato, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Indennilà in caso di morte In caso di morte dell'impiegalo, le indennità ed il trattamento dovuto per la risoluzione del rapporto di tavoro, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'ari. 2118 cod, dv., devono essere corrisposte a norma dell'ari. 2122 cod. civ. al coniuge, al figli e, se viventi a canco dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

# PARTE OPERAL AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

# Art. 54

L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti, L'assunzione degli operai a tempo determinato, deve avveniro per fasa/i tavorativa/e o in base alle norme vigenti.

L'individuazione delle fasi lavorative più rilevantì è demandate al contratti di socondo tivello.

Per le fasi lavorative individuale in detti contrelli l'assunzione degli operal a tempo detorminato viene effettuata con garanzia di occupazione per lutta la durata dalla stossa "fase lavorativa".

I contratti di secondo livello individueranno le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'oporaio assunto per fase lavorativa

Tra il datore di lavoro e l'opergio a tempo indetermingto dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere o tutti gli effetti di legge.

In tale contratto individuale dovranno essere precisali la data di inizio del rapporto, la qualifica, to mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dalla contrattazione collectiva.

Le parti, ove la ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula dal contratto individuale, da rappresentanti della rispettive Organizzazioni sindacali.

### Art. 55 (Periodo di prova)

L'operato assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore





- 26 giorni lavorativi per gli operal di 3° e 4° livello;
   14 giorni lavorativi per gli operal di 5° e 6° livello;
- 8 giorni lavorativi per gli operai di 7º livello.

L'operaio assunto con rapporto di tavoro a tempo determinato superiore a 30 giorni è soggetto a un periodo di prova di 2 giorni tavorativi

L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 50 giorni è soggetto a un periodo di prova di 4 giorni javorativi

Ourante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento a senza presvviso, con diritto dell'operato a percepire la retribuzione per il

Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale

# Art. 56 (Operal a tempo indeterminato e determinato)

Gli operal agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operal a tempo Indeterminato e operal a tempo determinato.

Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine

Gli oporai a lempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione - 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto, se richiesto entro 30 giorni dal superamento di tale termine, alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplino prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il dottoro di lavoro, previa accoltazione scrilta da parte del lavoratore, deve comunicare agli offici competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono fatte salve le palluizioni previate dalla contrattazione di secondo livello.

Datti operai sono retribuiti con paga eragata mensilmente per tutta la durata del rapporto can esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie.

malaltia od infortunio e per lo giornato di sospensione dal lavoro per le quali è stato chiesta ed ottonuto dal datore di lavoro l'intervento della Cossa integrazione satari

di cui alla legge n. 457/1972.
Per i particolari trattamenti economici relativi a malattia, infortunio ed interventi della Cassa integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto degli artt. 62. 63 c 64.

Sono altresi da considorarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1° settembre 1972 si trovavano in servizio presso aziendo agricote in virtù di rapporto di lavoro glà disciplinato dalla legge n. 533/1949 e dai contratti collettivi provinciali stipulati per le imprese private. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla predetta contrattazione collettiva provinciale.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e la indonnità annue.

Nell'ambilo del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato gli operai che in baso alle nome di legge sono assunti con tale tipo di rapporto, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto e comunque per quelli individuali come tali dalla contraltazione collettiva.

# Art. 57

l lavoratori a tempo determinato impegnati in attività produttive stagionali hanno diritto di essere riassunti, con le modalità previste dal presente articolo, presso stessa sede aziendale e con le modesime qualifiche e mansioni.

Il lavorolore può esercilare il diritto di precedenza inviando richiesla scrilla al datore di lavoro entro un mese dalla date di cessazione del rappono stesso Il diritto di precedenza si estingue entre un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavore. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato altività nella cooperative per cause indipendenti dalla volonta delle parti (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato di 12 mesi

E' demandato alla contrattazione integrativa il compile di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità, dell'anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare.

Le parti confermano che le assunzioni relative al personate sotto indicato non concernono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di "quote di riserva" così come in passalo previste dall'art. 25, commi 1 e 6 della logge n. 223/1991;

- impiegati dei livelli 1°, 2°, 3° e 4°; operai dei livelli 3° e 4°;
- tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni previste dall'art. 6 del presente c.c.n.l. e a seguito dell'esercizio del diritto di precedenza

### Art 58 (Lavoro straordinario, festivo, notturno)

# a) Operai agricoli Si considera:

- lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
  - lavoro festivo, quello eseguito nelle domenicho e negli altri giorni festivi riconosciuli dallo Stato di cui all'art. 28; lavoro nollurno, quello eseguito dallo ore ventidue alle sei del mattino successivo;
- lavoro supplementare, quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziato fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1º comma dell'art. 22:

lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stassi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la

necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a pre differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti: a) lavoro straordinario; 25%;

- b) lavoro lestivo: 35%
- c) lavoro notturno: 50%:
- d) lavoro straordinario festivo: 50%;
- e) lavoro festivo notturno: 65%;
- lavoro supplementare: 10%.

e maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato).

Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per la ora straordinane, festivo e netturne, ma nella misura in atto per le ore ordinario.

Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, si farà luogo sottento ad una maggiorazione del 10%.

Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un'adeguata particolare tariffa, non si farà luogo atte meggiorazioni per il lavoro nolturno

# b) Operai florovivaisti

# Si considera:

- lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
- lavoro (estivo, quello eseguito nella domeniche e noi giorni fastivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28; lavoro nottumo, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo;
- lavoro supptementare, quello svolto oltro l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziate fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al 1º comma dell'art. 22:
   lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del favoro anche a squadre in base al quelle dei lavoratori siano successivamente occupati

negli stassi posti di lavoro, secondo un determinato nimo, compreso il ritimo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per il lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimana.

Ai sensi dello leggi vigenti il lavoro straordinario non potrà superaro le due ore giornaliere e la 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi

di evidente necessità. la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuate di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare te 230

ore. La percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali cono le seguenti: a) lavoro straordinario:

- b) lavoro festivo: 40%;
- c) lavoro notturno: 50%:
- d) lavoro straordinario festivo: 50%;
- e) lavoro festivo notturno: 65%;
- f) lavoro supplementara: 10%.

Quando il lavoro nottumo cada in regolari tumi periodici o riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del favoratore, mansioni che, per la toro natura e per esigenzo tecniche debbono oseguirsi anche di notte, si tarà tuogo ad una maggiorazione del 15%.

Le maggiorazioni di cui sopra opergranno sulla rotribuzione (mínimo contrattuale nazionale conglobato).

in cui la retribuzione è composta anche dal 3º elemento, questo viene confisposto anche por lo ore straordinarie, festive e notiurne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

### Art. 59 (Internizioni e recuperi)

# a) Operal agricoli

L'operaio a tempo doterminato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata,

Nel caso di interruzione dovula a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operato rimanga nell'azionda a sua disposizione.

Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti integrativi potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigonili tala recuparo dovrá effettuarsi antro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel fimito massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali. Nelle aziende eve si faccia luogo al recupero, non frova applicazione la norme dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

# b) Operai florovivaisii

Le interruzioni dovute a causa di forza maggiore saranno considerate ai fini del recupero e della retribuzione solo nel caso che superino mezz'ora di lavoro complessivamente in un giorno.

Quando agli operai a lempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di favoro, il datore di lavoro potrè recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar lungo a remuneraziono alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici sottimanali.

Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della leggo 8 agosto 1972, n. 457.

### AH 60 (Retribuzione)

A decorrere dal 1º luglio 1998 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal c.c.n.l. 2 marzo 1995:

- paga base, dislinta per livello;
- indennità di contingenza, come da legge 26 febbraio 1986, n. 38, e leggi o accordi successivi; E.d.r. decadono e sono sostitulti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'altegata tabella (Allegato 1).

# Operai agricoli

Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indoterminato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:

- a) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato (vedi tabella).

### b) Salario integrativo:

- salario integrativo fissato in sede di contratto di secondo livello;
- generi in natura o il corrispettivo in contanti quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine.

Ove il contratto integrativo faccia obbligo della concessione agli operai a tompo indeterminato dell'afloggio e degli annessi (orto, porcile, politaio) il contratto stesso deve stabilime il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione,

Tale valore dove assora compulato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

Per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:

- a) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella).

All'operajo a tempo determinato compete inoltre una indennità (terzo elemento) pari al conrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti agli operaj a tempo indeterminato e calcolata su 312 giorni lavorativi:

Festività	5.45%
Farie	8,33%
13° monsilità	8,33%
14º mensilità	8,33%
Yolalo	20 4494

Tale misura del 3º elemento, espressa in percantuale, ed in vigore dal 1º maggio 1991 è catcolata sul minimo contrattuale nazionale o sul salario integrativo.

Tale decorrenza si applica anche alla percentuala del Lf.r. di cui all'art. 66,
In relazione al disposto contenuto nol D.L.gs. n. 66/2003, così come modificato dal D.L.gs. n. 213/2004, il riconoscimento economico dell'istiluto forie nella retribuzione dell'operato agricolo con rapporto di lavoro a tempo determinato, tramite percentualizzazione dello stesso ell'interno del torzo elemento, non costitutace impodimento all'effettivo godimento delle ferie maturate nel corso della durata del rapporto che rimane un diritto irrinunciabile. Tale riconoscimento economico deve intendersi qualo mero anticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell'effettivo godimento o della eventuale mancata fruizione.

# Nota a varbala

Le parti si danno atto che la normativa sul terzo elemento precedontemente in vigoro non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle ferie a che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più chiara tale volontà, b) Satario integrativo:

- salario inlegrativo fissato in sede di contratlo di secondo livello. Sul salario integrativo si applica il terzo elemento, nella stessa misura prevista al punto precedente per il salario nazionale.

Al momento della conversione del rappono di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di cui all'art. 56, gli operai agricoli acquistscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operali a tempo indeterminato. Pertanto, dallo sto

# Struttura salariale


Le duo voci salaridati, salario nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariati di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13º o 14º mensilità, 3º elemento, levoro straordinario, ecc., devrè essere effettuate su entrembe le voci salariali

# Operai florovivaisti

Per gli operai florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli elementi che costituiscono la retribuziono sono

# A) Salario nazionale costiluito da:


- minimo contrattuale conglobato (vadi tabella).
- B) Salario integrativo:
- selario integrativo fissato in sede di contratto integrativo,











Per gli operal florovivaisti con rapporto di lavoro e tempo determinato, gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:

- a) Salario nazionale costituito da:
- minimo contrattuale conglobato giornaliero o orario (vedi tabella),

All'operaio a tempo determinato compete, Inollire, una indennità (terzo elemento) pari al corrispettivo in percentuate dei sequenti istituti riconosciuti auti operai a lempo indeterminato e celcolata su 312 giorni lavorativi:

Festivilà	5,45%
Fario	8,33%
13° mensilità	6,33%
14° mensililà	8,33%
Totale	30 44%

Tale misura del 3º elemento, espressa in percentuale, ed in vigore del 1º maggio 1991 è calcolata sul minimo contrattuale conglobeto e sul safario integrativo territoriale. Tale decorrenza si applica anche alla percentuale del L.f.r. di cui all'art. 66.

In relazione al disposto contenuto nel D.Lgs. n. 66/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, il riconoscimento economico dell'istituto ferte nella

retribuzione dell'operaio agricolo con rapporto di lavoro a lampo determinato, termite percentualizzazione dello stesso all'infermo del terzo elemento, non costituisce impedimento ell'effettivo godimento delle fone maturale nel corso della durata del rapporto che rimane un divitto irrinunciabile. Talo riconoscimento economico deve intendersi quato mera anticipazione economica di quanto dovuto al lavoratore in caso dell'effettivo godimento o della eventuale mancata fruizione.

Le parti si danno allo che la normativa sul terzo elemento precedentemente in vigore non ha mai inteso disconoscere il diritto degli OTD alla fruizione delle forie e che le modifiche al presente articolo hanno lo scopo di rendere più chiara tale volontà, b) Salario integrativo:

- salario intogrativo fissato in sedo di contratto di secondo livolto. Sul salario integrativo si applica il terzo elemento, nella stessa misura prevista al punto precedente per il salario nazionale,

Al momento della conversione del rapporto di lavoro da tampo determinato a tempo indeterminato, di cui all'art. 58, gli operai florovivaisti acquisiscono il diritto al trattamento oconomico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai prodetti operai il 3° elemento.

I contralli integrativi fissoranno, altresì, in relazione alle consueludini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mose, fermo restando il concetto che il salario è riferito alta paga ororia.

La paga mensile si ottione moltiplicando quella oraria per 169.

La paga giornaliera si ottiene dividendo quella monsile per 26.

### Struttura salariale

Le due voci salariali, salarlo nazionale e salario integrativo, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle labelle salariali di saguito allegate, mentre il calcolo degli istiluti economici contrattuali, quali ad esampio 13° e 14° mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario, ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci

Ai lavoratori inquadrati nel 3°, 4° e 6° livello sarà riconosciuto un superminimo collettivo non riassorbibilo:

3" livella	14,56
At livelin	13,67
6° Ligella	1 12 77

Tali importi saranno agglomati in baso alle percentuali di aumento del minimo contrattuate conglobato applicate in sede di rinnovo del c.c.n.l.

# Operai non professionalizzati

Agli operai non professionalizzati si applica la normativa contrattuale del vigente c.c.n.l.

Lo parti convengono che il minimo contrattualo conglobato, di cui alle tabelle allegate, non subirà integrazioni noll'arco di vigonza contrattuale per il rinnovo della allazione territoriale.

Ai lavoratori che ne hanno precedentemente usufruito si applicano la condizioni di miglior favore contrattato.

Le parti si danno atto che tali retribuzioni, riferendosi ad operal avventizi occupati per brevi periodi, non influiscono sulla determinazione dei salari medi convenzionall.

# Art. 61 (Scotti di anzianità)

Con decorrenza dal 1º febbraio 1983, gli operai a tempo indeterminato, per clascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azionda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alle corresponsione di una somma in clira fissa part a euro 8,99 mensili se operai di 7° livello, a euro 10,33 mensili se operai di 6° livello, a euro 11,36 mensili se operai di 4° livello ed a euro 11,62 mensili se operai di 3° livello.

Gli operai e tempo indeterminato, che saranno classificati al 5° livello in applicazione del presente accordo, per ciascun bionnio di anzianità di servizio presso la

stessa azienda, harino diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a euro 10.85.

Con decorronza dal 1º luglio 2006 l'importo degli scatti di anzianità sarà quello stabilito nella tabella riportata di seguito, con rivalutazione degli scatti maturati fino al 30 giugno 2006.

Livello	Fino al 30 giugno 2006	Dal 1° luglio 2005
3"	11.62	12.20
4*	11,36	11,93
5°		11,39
δ°	10,33	10,85
7'	8.99	9,44

Le somme anzidelle sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le norme sulla retribuzione previste dal presente contratto.

Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.

In caso di passaggio alla qualifica superioro, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici glà maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altrost, diritto agli ulteriori aumenti periodici di anzianità, sino al raggiungimento del numero massimo di 5.

L'importo degli aumenti panodici di anzianità spettante all'operaio dipendente è computato ad coni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.

Art. 62 (Malattia ed infortunio)

Operai agricoli
L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, anche per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INALL, la conservazione del posto all'operaio dovrà ossero mantenuta sino a guarigione clinica.

Trascorso lale periodo e perdurando l'infermilà è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del L.f.r., della 13º mensilità, della 14º mensilità, nonché dell'indonnità sostitutiva dello ferie, maturate sino alla date della risoluzione del rapporto di lavoro.









Durante il periodo di conservazione del posto, l'operaio a tempo indeterminato, continuerà ad usufruire gratultamente della casa, dell'orto, del potlaìo, del porcite, eventualmente goduli all'alto dell'insorgere della matattia o dell'infortunio. Se l'operaio coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione o a suo pieno boneficio ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato e infortunate

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cul dispone.

Operal florovivalsti

L'operaio florovivaista a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto per un penodo di 180 giorni, anche per più oventi, nell'arco degli ultimi 12 mest.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il dirilto di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione del trallamento di fine rapporto, della 13° e 14° mensilità, nonchè della indennità sostitutiva delle ferio maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedalicro l'azienda fombrà gralultamente il mozzo di trasporto di cui dispone.

In caso di malattia l'oppraio, in aggiunta al Irattamento di legge, avrà diritto, per un periodo massimo di 90 giorni in un anno, all'erogazione de parle del datore di lavoro, di una indennità giornaliora, nella misura del 25% della somma dei satari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza in vigoro dal 1° fobbraio dell'anno in corso.

Talo indennità serà corrisposta dal giorno in cui si è verificata la malattio se questa si protrae oltre il torzo giorno, e subordinatamente al riconoscin malattia stessa da parte dell'INPS.

In caso di infortunto sul favoro, l'operato a tempo indoterminato, fermo rimanendo quanto previsto dalla legge per i primi 3 giorni (art. 213 del T.U. sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), a partire dal quanto giorno in cui si è verificato l'infortunio o sino ad un massimo di 180 giornate, avrè diritto alla eroquizione, da parte del datore di favoro, di una indennità giornatiera pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionate ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1º febbraio dell'anno in corso.

La corresponsione della suddetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL.

Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quallo di legge, di cui ai precedenti commi, non spella agli operai a tempo determinato che non abbiano

I trattamento, per meante en motivano, megranto a como a 1995, a como processo la sessa azionda 30 giornato di Navoro confinuativa.

Qualora, invece, l'operaio a l'empo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo lavorativo sopra indicato, avrà diritto, nel caso di malattia od infortunio, rispettivamente riconosciuti dall'INPS e dall'INAIL, a partire dal 31° giorno dalla data di assunziono e por la durata di 45 giornate in un anno, alla medesima indennità giornaliera, rispettivamente prevista al 5° e 7° comma precedenti.

La presente regolamentazione verrà riesaminata dalle parti qualora intervengano modifiche alle attuali disposizioni di leggo in materia.

# Art. 63 (Integrazione malattia ed infortunio)

Malattia

La infegrazione salariale, corrisposta dalla Cassa intograzione "extra legem" agli operai agricoli a tempo indeterminato in caso di malattia, davrà assicurare a detti operai, tra indennità di logge od integrazione, un trattamento minimo nella misura dell'80% della somma dei salari giornaliori tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigora al 1º febbraio dell'anno in corso.

Il trattamento integrativo dovulo dalle Casse "extra legem", sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire dal 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indennità di legge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, relativi alla categoria di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso.

Per gli operai a tompo determinato, rosta confermato cho la integrazione salariale da parte delle Casse "extra legem" medesime, dovrà assicurare un trattamento minimo, tra indennità di legge (nazionale e regionale) ed integrazione, pari all'80% del salario medio convenzionale previsto dei decreti ministoriali.

Infortuni sul lavoro

La integrazione salariale corrisposta dalle Casse "extra legem" agli operal agricoli a tempo indeterminato, in caso di infortunio sul lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i primi tre giorni (art. 213 T.U. sugli infortuni approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), dovrà assicurare un trattamento minimo tre indennità di legge ed integrazione nella misura dell'80% della somma dei salari giornatiori tabellari, nazionate od integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore dal 1° febbraio dell'anno in corso

Il trattamento integrativo dovuto delle Casse "extra legem", sempre nel caso di infortunio sul lavoro a partire del 15° giorno del periodo di inabilità riconosciuta dall'INAIL, dovrà essere pari alla differenza tra indonnità di lagge e la somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo, ralativi al livello di appartenenza, in vigore dal 1º febbraio dell'anno in corso.

Per oli operai a tempo determinato, nel caso di infortunio sul lavoro le Casse "extra legem" dovranno assicurare a tali operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento mínimo pari all'80% del salario convenzionale previsto dal decreti ministeriali.

# Art. 64 (Casse integrazione salari)

Gli operai a tempo indeterminato sono ammossi alla integraziono salarialo ad opera della Cassa istituita dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nei casi provisti dalla legge stessa e successive.

Agli operai che beneficoranno del suddetto trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10% della somma dei salari giornalieri labellari, nazionale ed integrativo, relativi alla qualifica di appartenenza, in vigore al 1º febbraio dell'anno

### Art. 65 (Previdenza - Assogni per il nucleo familiare)

Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indetorminato le indennità di logge a carico degli Istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia, all'infortunio e alla Cassa integrazione

Norma transitoria

La presente disposizione, per l'INAIL, produce effetti dal momento in cui lo stesso istituto renderà operativa la possibilità per i datori di favoro di portare a conguaglio, con le denunce di competenza, gli importi anticipati, fermo restando che le parti si incontreranno per valutare la situazione nel caso in cui la normativa oggi in essere sugli Enti previdenziali ed assistenziali venga modificala.

# Art. 66 (Trollamento di fine rapporto)

In agni casa di cessazione del rapporto di lavoro, l'oporaio a tempo indoterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di sorvizio, una quota pari e comunque non suporiore all'importo della retribuzione dovuta por l'anno stasso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come inese intero le frazioni di mese uguali o suponori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partiro, cioè, dalla dala di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto ai intendono qui integralmente richiamato.

Per il servizio prestato anteriormonte al 1º giugno 1992, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità dai contralli collettivi nazionali e provinciali preesistenti, stipulati per le imprese private (da ultimo si veda art. 46 del c.c.n.l. operal agricoli e florovivalsti del 25 giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riporta in allegato).

In caso di morte dell'operaio, le indennità spottanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli aventi diritto indicati nell'art, 2122 del cogice civile Ove l'operaio decedulo avesse beneficialo della cassa di abilizzione, la sua famiglia continuerà noll'uso di esse o di altre comispondente come degli eventuali annessi (poliaio, porcile, orto) per un periodo di tempo da lissarsi nei contratti integrativi, Quendo lo stesso operaio avesse avuto in collivazione un appezzamento di

terreno in compartecipazione o a suo pieno beneficio, la sua famiglia ha diritto a continuare la collivazione sino al realizzo del raccolti in corso al momento del decesso Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è pari ell'8,63% calcolato sull'insierne del minimo contrattuale nazionalo conglobato e dei salario integrativo.

Tale tratlamente sarà conisposto al lavoratore trimostralmente, anche in via anlicipatoria, o con diverse periodicità stabilile dalla contratluzione di socondo lívello. Le tabelle salariali devono espressemente prevedere una apposita colonna con gli importi oran e giomaliori relativi a tale istituto.

Dichiarazione a verbale

Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto è stabilito convenzionalmente nella percentuale di cui all'art. 66.

M

Tale parcentuale tiene conto sia della non incidenza sulle quote di retribuzione oraria per festività, ferio e monsilità aggiuntive (3° elemento) che della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5, nonché del diritto alla maturazione di quote di t.f.r. anche per frazioni di mose Inferiori a 15 giorni.

Le ore di lavoro straordinario sono utili ai fini del calcolo di quote orarie di t.f.r. ove il ricorso el lavoro straordinario non sia occasionale, ma abbia effettivo carattere di costanza e continuità.

MA

ALLEGATI

Allegato 1

Di seguito è riportata a tabella contonente gli aumenti dei minimi contrattuali conglobati monsili. (segue)

CALL DOWN	Aumonti dal 1.11.2014	Minimi conglobali del 1.1.2014	Aumenti dal 1.7.2015	Minimi congrebati dal 1.7.2015	Aumenti dal 1,7,2016	Minimi conglubati dai 1.7.2016	Totalu aumenti
1.	41,00	1840,10	36,53	1875,63	35,53	1875,63	153,06
2"	36,86	1654,25	31,95	1686,20	31,95	1686,20	137,62
3.	33,93	1522,68	29,40	1552,08	29,40	1552,08	126,60
4"	31,56	1416,82	27,34	1443,16	27,34	1443,16	117,78
5*	30,00	1346,38	26,00	1372,38	26,00	1372,38	112,00
6*	29,13	1307,38	25.25	1332,63	25.25	1332,63	108.76
7°	27,03	1212,98	23,42	1236,40	23.42	1236,40	100,90
ama no	22,50	1023,19	19,76	1042,95	19,76	1042,95	85,12

WW

2

1

V

M

by Ja

Allegalo s

Pati collettivi	Numero giornate	Decorrenza		
PCNL 31 luglio 1951, articoli 27 e 31	cinque	Dall'inizio dell'annata agraria in cosso al 31 luglio 1951		
PCNL 23 marzo 1960, articoli 27 e 31	selle	Dall'inizio dell'annata agraria in corso al 26 marzo 1960 o 1° luglio 1960		
PCNL 8 marzo 1963, articoli 20-30 e norma transitoria punto 3	dieci	Dall'inizio dell'annala agraria in corso all'8 marzo 1963		
PCNL 5 luglio 1967, articoli 31 e 39	12 giorni sino a 3 anni di anzianità; 14 giorni da 3 a 6 anni di anzianità; 16 giorni da 6 anni di anzianità in poi.	Dalf11 novembre 1967		
PCNL 29 gennaio 1970, articoli 34-48 a norma transitoria	14 glorni sino a 3 anni di anzianità; 16 giorni da 3 a 6 anni di anzianità; 18 giorni da 6 a 10 anni di anzianità; 20 giorni oltre i 10 anni di anzianità.	Dall'11 novembre 1969 o dal 1° giugno 1970		
PCNL 26 aprilo 1973, articolo 38 e norma transitoria "C"	diciotto	Dal 9 agosto 1972		
PCNL 11 oltobre 1974, articolo 41 e norma transitoria "C"	venlicinque	Dal 12 luglio 1974		
PCNL 20 gennaio 1977, articolo 41 e norma transiloria	ventisėl	Dal 16 agosto 1976		







WP )

My J



